Dr DANILO KLEN

„STATUT GROŽNJANA"

http://library.foi.hr

http://library.foi.hr

Uvodne napomene

I. Prema podacima objavljenima od C. Combija u Saggio di bibliografia istriana (Koper, 1864.) i u bibliografičkom nacrtu Ivana Strohala »Statuti primorskih gradova i općina« (Zagreb, 1911.) statute su imala ova istarska mjesta:

2. Barban
1. Bale
3. Boljun
4. Buje
5. Buzet
6. Dvigrađe
7. Grožnjan
8. Izula
9. Kastav
10. Koper
11. Labin
12. Lovreč
13. Milje
14. Mošćenice
15. Motovun
16. Novigrad
17. Oprtalj
18. Piran
19. Plomin
20. Poreč
21. Pula
22. Rovinj
23. Umag
24. Veprinac
25. Vodnjan
26. Vrsar

U ovom pregledu ostavio sam Barban, čiji su statut spomenula oba navedena pisca bibliografskih prikaza, mada je danas već jasno, da zbirke propisa kojima je taj naziv pridavan nemaju karakter statutarnih propisa. U pregled stavio sam Plomin za koji nisu ni Strohal ni Combi naveli da je imao vlastiti statut. Učinio sam to prema kazivanju prof. Fučića Branka, koji je još poslije oslobođenja (1945) vidio među arhivalijama Labina fragment plominskog statuta.

Svi istarski statuti u svom izvornom obliku bili su rukopisni kodeksi, sastavljeni u razno doba od XIII do XVI stoljeća. Upotreba tih kodeksa u dnevnom životu kroz duže vrijeme uzrokovala je upropaštavanje mnogih izvornika. Umjesto njih sačuvali su se često samo kasniji prijepisi. Nemar, nepažnja... i kasnije nerazumijevanje važnosti tih kodeksa prouzročili su njihov nestanak ili zagubljivanje. Tako se danas smatraju kao zagubljeni statuti Boljuna, Lovreča, Plomina i Vrsara.

Štampanje istarskih statuta započelo je relativno rano. Do toga je došlo još u vrijeme dok su oni predstavljali zbirke pozitivnog prava i

http://library.foi.hr

normi koje su se još primjenjivale u životu. Razlog za štampanje bio je u praktičnoj potrebi administracije i sudstva u gradovima za priručnom zbirkom statutarnih propisa. Do kraja XVIII stoljeća odštampani su ovi statuti istarskih gradova:

1. Piranski statut. Objavljen je pod naslovom »Novae leges, ordines, correctiones, declarationes, additiones et absolutiones Statutorum Comunis Terrae Pirani translatae in vernaculam linguam summo studio ac diligentia D. Nicolai Petroni J. U. Doct. Petri filii Patritii nuper in lucem data, cum tabula titulorum amplissima«, Venetiis, apud Jo. Ant. Rampazetum, 1606.

Dok je 1606. godine objavljen piranski statut sa kasnijim izmjenama na latinskom i talijanskom jeziku, dotle je 1960. godine objavljen piranski statut samo u latinskoj verziji prema rukopisu iz 1307. Objavu statuta pripremio je Camillo de Franceschi, još za života, pod naslovom »Gli statuti del comune di Pirano del 1307.«, (Venecija, 1960).

2. Koparski statut. Odštampan je pod naslovom »Statuta Justinopolis metropolis Istriae Augustino Barbadico, Raimondo Fino, Carolo Vergerio typis data Venetiis 1668«.

3. Buzetski statut pod naslovom »Statuto, ordini et leggi per il comun di Pinguente« bez oznake godine i mjesta štampanja. Posljednja naredba među dodacima štampanog statuta potječe od 4 siječnja 1776. godine. Prema tome je to godina prije koje se ne može staviti samo štampanje.

Ti najranije štampani statuti postali su danas prave bibliofilske rijetkosti.

Kad je u XIX stoljeću došlo do buđenja interesa za historiju i historijske izvore razumljivo je, da su statuti privukli pažnju na sebe. Talijanski historičari objavili su tokom tog stoljeća i početka XX niz istarskih statuta, koji su bili napisani latinskim ili talijanskim jezikom. Oni su objavili ove statute:

4. Puljski statut pod naslovom »Statuti municipali della città di Pola nell'Istria«, izdavanje je izvršila uprava tršćanskog Muzeja starina u Trstu 1843.

Puljski statut objavio je kritički B. Benussi pod naslovom Statuto del comune di Pola«, u XXVII vol. od 1911. g. Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria (dalje u tekstu A. I.).

5. Pomenuta uprava tršćanskog Muzeja starina objavila je i porečki statut pod naslovom »Statuti municipali della città di Parenzo nell'Istria,« u Trstu 1846. g.

6. Rovinjski statut objavljen je od strane uprave lista »Istria«, odnosno od strane P. Kandlera, pod naslovom »Statuti municipali di Rovigno«, Trst, 1851.

7. Uprava istog lista objavila je i statut Novigrada pod naslovom »Statuti municipali di Cittanova nell'Istria«, Trst, 1851.

8. U petom godištu Kandlerovog lista »Istria«, na str. 265 do 285, objavljeni su 1850. godine »Statuti di Buje«.

9. Talijanski prijevod labinskog statuta napisanog latinskim jezikom objavio je C. Buttazoni u Archeografo triestino, vol. V, (1869-1870).

http://library.foi.hr

Latinski tekst statuta pod naslovom »Statuta communis Albonae« objavio je Camillo de Franceschi u Archeografo triestino, vol XXXII (1908).

10. Oprtaljski statut objavio je Vesnaver Giovanni pod naslovom »Statuto municipale di Portole« u Archeografo triestino vol. XV (1885).

11. Luigi Morteani objavio je u svom djelu »Storia di Montona con appendice e documenti« statut Motovuna. Djelo je izašlo u Archeografo triestino, vol. XXI — XXIV (1891 — 1895).

12. Statut Izule objavio je Luigi Morteani u radu pod naslovom »Isola e i suoi statuti«, u A. I. vol. III — V (1887—1889).

13. Statut Umaga objavljen je od strane B. Benussija pod naslovom »Lo statuto del comune di Umago«, u A. I. vol. VIII (1892).

Od strane naših historičara bilo je više pažnje posvećeno objavljivanju onih istarskih statuta koji su izvorno bili napisani našim jezikom.

14 — 15. U svesku IV Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium što ih izdaje Jugoslavenska akademija bili su (1890) pored drugih objavljeni i statuti Kastva i Veprinca. Statut Veprinca ponovno je objavio Oleg Mandić u dodatku svog rada »Osnove pravnog uređenja veprinačke općine u XVIII stoljeću«, Rad JAZU, knjiga 306.

16. Statut Mošćenica objavio je Nikola Žic u »IX Programu c. k. velike državne gimnazije u Pazinu za škol. godinu 1911—1912«, Pazin 1912. Pod naslovom »Zakon kaštela Mošćenic« kritički ga je ponovno objavio Ante Šepić u knjizi 3 i 5 (str. 233—285) »Rada« Jugoslavenske akademije u Zagrebu iz 1957. god.

17. Od statuta pisanih talijanskim ili latinskim jezikom objavljen je od strane naših historičara najprije navodni statut Barbana. Objavljivanje je uslijedilo od strane trojice autora, u tri zasebna dijela i pod trima različitim naslovima. B. Vučetić je objavila »Knjiga terminacija feudalne jurisdikcije Barban i Rakalj (1576—1743)« u Vjesniku Državnog arhiva u Rijeci, sv. II, 1954. U istom svesku istog Vjesnika objavio je Mirko Zjačić »Knjigu vizitacije feudalne jurisdikcije Barbana i Raklja iz godine 1767«. Naknadno je D. Klen u radu pod naslovom »Dopune objavljenim kodeksima loredanskih terminacija za Barban i Rakalj« dopunio navedene zbirke propisa za Barban i Rakalj i zanijekao im karakter statuta, (Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. VI—VII, 1962).

18. Konačno je u Vjesniku Historijskog arhiva u Rijeci u sv. VI-VII (1962) M. Zjačić objavio latinski tekst za »Dvigradski statut«.

II. Prema prikazanom objavljena je dosada većina istarskih statuta. Neobjavljeni su ostali još statuti Bala, Boljuna, Grožnjana, Lovreča, Milja, Plomina, Vodnjana i Vrsara. Od tih su zagubljeni: boljunski, lovrečki, plominski i vrsarski.

Istina je, da mnogi već objavljeni istarski statuti očekuju, ne samo zbog malog broja sačuvanih primjeraka već i zbog nekritičnosti ranijeg izdanja, ponovno izdavanje. Ipak, držimo, da treba dosada neobjavljenim statutima dati prednost; naročito, ako svojim sadržajem pružaju nove elemente i mogućnosti za objašnjavanje ekonomskog i društvenog života odnosnog kraja.

Za objavljivanje grožnjanskog statuta govore oba navedena razloga. Važniji je svakako posljednje spomenuti. Grožnjanski statut, naime,

http://library.foi.hr

iako redigiran tek 1558. godine i premda predstavlja samo obnovu starijeg statuta (1) ipak je uspio sačuvati u svojim propisima, pored drugih, i organizacione ustanove, koje ne nalazimo u drugim istarskim statutima pisanima talijanskim ili latinskim jezikom — izuzev donekle labinski statut. Uz labinski statut iz 1341. godine, koji u svojim odredbama spominje »maricus majora« ili »podsupuma«, jedini još grožnjanski statut sadrži odredbe o **»županu grada«**, o njegovim funkcijama i dužnostima. Kad bi samo ovaj razlog govorio u korist potrebe objavljivanja ovog statuta, mislim, da bi bio dovoljan da nas na to navede.

Smatrali smo potrebnim dati ove uvodne napomene grožnjanskom statutu, koji će zbog tehničkih razloga biti objavljen u nastavcima, pa će tek na kraju, u pogovoru, biti moguće istaknuti značaj i važnost tog statuta za proučavanje ekonomskog i društvenog života malih gradova unutarnje Istre. Tada će čitalac moći pratiti izlaganje i na statutarnom tekstu.

http://library.foi.hr

Grisignana Statuto Municipale

http://library.foi.hr

http://library.foi.hr

HIERONYMUS PRIOLUS Dei gratia dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus Viris Vito Mauroceno de suo Mandato Potestati et Capitaneo Iustinopolis et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Significamus vobis quod heri in Consilio nostro Rogatorum capta fuit pars tenoris infrascripti, videlicet. Sono comparsi alla presentia della Signoria nostra li spettabili Nontij della fidelissima Communità di Grisignana, dimandoci (2) la confirmatione di alcuni Statuti presi nel loro Conseglio, che sonno in numero 158 pertinenti alla regolatione delli ordeni, che si hanno d'osservare de li per beneficio, et commodo universale di quel fidelissimo popolo; sopra li quali havendo havuto la Signoria nostra informatione dal diletto nob. nostro Hieronymo Ferro, stato Podestà et Capitaneo di Capod'Istria, oltra quelle, che si ha havuto dal presente Podestà et Capitaneo di quella Città, è conveniente satisfar all'honesto desiderio, et dimanda d'essi fidelissimi nostri da Grisignana. Però

L' andera parte che li Statuti preditti siano per autorità di questo **(str. 1 v:)** Conseglio approbati et confirmati, eccettuati però li Statuta 102, 134, 139, 150, 151, li quali havendo bisogno di reformatione siano regolati, et riformati nel modo infrascritto; et eccettuato anche il statuto numero 70, che dice, Che niuno possi far legne nel Bosco della Bastia (3) spettante alla Università di Grisignana l'espeditione del quale sia differita volendo haverne più particolar informatione. Et prima

Quello a numero 102 per il quale è detto, che'l Nodaro che no farà il testamento volgare incorri in pena de Lire 25. Et che'l testamento sia di niun valore.

Sia reformato, che' l'Nodaro, che non farà il testamento in volgare incorri in pena de Lire 200, et resti il testamento nella sua forcia, et vigore.

Quello numero 134 per il quale è dechiarito, che chi comprerà litte d'alcuno forestiero per procedere contra alcuno habitante de lì incorri in pena de Lire 10. Sia reformato: Che chi comprerà Litte d' alcuno forestiero per procedere contro alcuno habitante de lì incorri nella pena contenuta nella parte di Quotalitis (!).

Quello a numero 139 che dice, che non si possi condurre fuori di quel Territorio senza licentia del Podestà formento over altra Biava, sia reformato

Che non si possi condurre fuori di quel Territoriv senza licentia del Podestà formento over altra Biava se non per condur in questa nostra Città di Venetia.

Quello a numero 150, qual dispone, che chi userà con una Donsella per forza, essendo egli maritato incorri in pena capitale, et non essen- **(list 2 r:)** do maritato, in pena di Lire 200, con obligo di pigliarla per Moglie de consenso di sui parenti, et che non volendo consentire sia tenuto dottarla, oltra la pena de Lire 200, et non avendo da dottarla, sia posto a vogar in Galea alla cattena in vita soa.

Et quello anchora posto a numero 151 qual ordina: Che chi sforcierà una Vedoa, essendo maritato, incorri in pena de Lire 100, et non essendo maritato debba pigliarla per Moglie, et pagar Lire 50. Et che quando ella non lo volesse per marito, esso habbia a pagar Lire 100. Et non havendo da pagare stia in Galea per Mesi 15. Siano riformati in questo modo. Che chi sforzerà così con vergine, come con vedoe, over altra qualità di dona incorri in pena capitale.

Li quali tutti statuti di sopra dichiariti riformati nel modo, che si è detto, siano, et esser se intendino nella confirmatione delli altri, nelche ne sia dato aviso

http://library.foi.hr

al presente Podestà et Capitaneo di Capod'Istria, et sui successori, affine, che li osservino, et facciano osservare da tutti a chi appartiene inviolabilmente.

Tenor autem statutorum sequitur ut infra videlicet

Tra tutte l' altre degne, et eccellenti virtù, (se con occhio sano d'intelletto si riguarda) niuna ve ne ha che il Primato posseda, et che più di utilità, et di giovamento a i mortali apporti, o più sia al Regimento loro necessaria della Giustizia. Conciosia che sotto quella non (**2 v:**) solamente la vita costumatamente si mena, et così le pubbliche come le private cose per quella si reggono, et governano; ma in quella, come fondamento principale tutte le altre virtù se conjungono, et di qui hanno origine le sante Leggi, et ogni virtuoso operare, la utilità della quale assai puo esser nota per la Legge prima ff. (4) de Legibus, dove dice, Lex est comune praeceptura sapientium virorum, consultum delictorum, quae sponte vel ignorantia fuerint cooreio, pommunis Reip. sponsio. Et in Lege nata Demosthenes, Lex est inventio quidem et donum Dei. Dogma autem omnium sapientium, correctio voluntariorum et non voluntariorum peccatorum, civitatis compositio communis, secundum quam omnes docet vivere qui in civitate sunt. Et Aristotele nel quinto Dell' Ethica della utilità delle Leggi, et sua profetione dice: Leges enim providenti in omnibus, conjectatis autem communem omnium utilitatem. Et Cicerone nelle phillippice. Est enim Lex nihil aliud, nisi recta, et a numine Deorum tracta oratio, imperans honesta, contrariaque prohibens. Delle qual Leggi i frutti che nascono. Dice il testo nella Legge, Legis ff. de Legibus. Legis virtus haec est imperare, vetare, permittere, et ponire. Et alibi de Iustitia, et Iure diffiniendo dice. Iuris praecepta sunt honeste vivere, alterum non ledere, et ius suum unicuique tribuere. Della cui lode parlando il filosofo dice: Eccellentissima virtutum videtur esse Iustitia, et neque Hesperas neque Lucifer ita mirabilis, quippe quod omnes simul virtutes iustitia inesse videntur. La juale sendo bene (**list 3 r:**) essercitata, tutte le altre virtù pigliano forza et vigore. Ad esempio di Seleuco Principe di Locir (!), il qual havendo instituita la Repub. di sante ed utili Leggi, essendo stato trovato colpevole di adulterio uno suo figliorelo, et condannato a doversegli cavare amendue gli occhi secondo le sue Leggi. Et essendosi la Città in honor del Padre levata per operare, che il giovene fosse assoluto, dopo molta contentione condessese a lor prieghi, facendo al figliuolo solo uno occhio cavare, et a se l'altro, dicendo non volere in conto alcuno che la sua Legge restase inviolata. Così questo sapientissimo Principe si dimostrò Padre misericordioso, et giusto Legislatore. Et se all'incontro ella è sprezzata, et posta in abbandono, di neccessità conviene che l'altre si corompano, et inutili giaciano. Il che chiaro lo dimostra la dottissima risposta del famoso philosopho Solone, quando fu addimandato, che cosa fusse la Legge. Et lui rispose: Lex est Aracneate tela, quia si in ea inciderit quid debile retinetur, grave autem ac validum pertransit tela rescissa. Onde non immeritamente come nobilissima il primato possede, essendo antichissima anchora, se vero è che tanto più nobile una cosa si reputi, quanto ella ancora è più anticha, perciochè ella trasse la di lei origine dal summo grande et eterno Iddio, havendo dato la Legge a Moise per Regimento del popolo Israelitico. Di qui tanti Nobili, et eccellenti huomini della Giustizia zelatori, edificate le Città et consti- (**list 3 v:**) tuito le Repub. le Legge ordinarono, perchè più tranquillo il stato loro fosse. Ella è per certo moderatrice delle soverchie voglie, consolatrice degli oppressi, et Regina de tutte le attioni senza la quale non puo fra noi ordine, ne regimento alcuno essere, che perfetto, o stabile dir si possa. Per il che di eterna lode degni sono quelli antichi philosophi, et singular ingegni, che le legge ordinaro. Platone, Solone, Licurgo, Phoroneo, Trimegisto, Numa Pompilio, Promettheo, Giustiniano, et altri tanti legislatori, li quali del bene et regolato vivere, con chiarissima gloria del nome loro, et con meraviglia perpetua de i futuri secoli, l'essempio ci lasciarono. Questa adunque utilissima, et nobilissima pianta di giustizia, unico vinculo, et fondamento d'ogni bene, et dal Cielo discesa per attestazione del Dio, et propheta David dicente, Justitia de coelo prospexit, se da noi abbracciata sarà la prudenza la honestà et tutte l'altre virtù con esso lei parimente conseguiremo. Impero che essendo la prudenza dritta ragione delle operationi nostre, come si lege nel sesto dell'Ethica, cosi l'essere giusto, et ingiusto, lecito et illecito, come vede esser il bisogno de tempi ci dispone; onde poi e manifesto la honestà non esser altro che operatione dal fonte universale di prudenza, et

http://library.foi.hr

Giustitia derivata. Accompagna appresso questa virtù la verecundia per ciò che come Aristotele dimostra nel quarto della Ethica quella non è altro che uno laudabile effetto dell' anima nostra a i gioveni massimamente conveniente i quali per la inesperienza delle (**list 4 r.**) cose, et per natural complessione sono proni et facili a cader negli errori. Ma la verecundia gli ritiene et gli salva. Però che giudica in loro la ragione in nissuna cosa dovessi per essi così operare onde giusta reprensione haver possino. Et così proporzionatamente in tutte l'altre età interviene. La onde per questa cagione laudabile et degno effetto dove la ragione signoreggia sempre si trova. Et indi poi la honestà ne segue, ne da lei giamai esser puo giustamenet separato. Dall'imperante ragione segue poi il senno con la modestia, impero che il senno niuna altra cosa volgarmente se intende, se non nelle operationi sue non esser reprensibile, la qual cosa necessario è che sia, dove lo appetito habbia la conveniente briglia della ragione. Perciò che dove la voluptà et il senso non ne sforza quivi sarà la legge naturale, la onde ubbidira l'huomo à quella, et per quella ubbidirà alla legge scritta, per il che a nessuno nocere potrà, come scrive Tullio nel terzo degli uffici, dove dice: Ex quo efficitur hominem naturae obedientem, homini nocere non pesse. Et essendo a questa ubbidiente non solo osservarà l'huomo i precetti della ragione, ma in ciascuna altra operatione osservarà il conveniente secondo la sentenza del philosopho, il quale parlando della legge scritta dice: Lex iubet ea quae sunt fortis viri, ut non deserere locum in acie, non arma abijcere, et ea quae sunt temperantis, ut non committere adulterium, non flagitium facere, et ea (**list 4 v.**) quae sunt mansueti, ut non pulsare non iurgia exercere. Eodem modo et secundum alias virtutes et vitia has jubens illa vetans. Onde conseguentemente ne appare chiara evidenza, che per il senno l'huomo e in ogni sua atione modesto, accostumato, piacevole, et mansueto. Dalle quali virtù singolari ne seguitano l'altre due, cioè la fermezza di questi habiti, et la delettatione in mezzo el cuore, con la perseveranza in essi. Conciosia che secondo la sentenza del Principe de Peripatici (!) L'habito della virtù presuppone fizione, delettatione, et perseveranza dicendo: Non est praeterea bonus, qui non gaudet bonis operationibus. Dovendo adunque in conclusione l'huomo per la operatione della virtù conseguire la felicità è necessario che vi concorra la perseveranza. Impero che si come una sola Rondine no prova esser venuta la Primavera, così una sola operatione non mostra l'huomo esser virtuoso, et felice, ma quando in esse operationi persevera onde poi ne consegue la gloria et celeste et terrena.

Ad imitatione delle qual cose Noi Pietro de Canal per l'illustrissimo Ducal Dominio de Venetia, de Grisignana et suo destretto Podestà, insieme, et unitamente con il spettabil Conseglio di questa terra Desiderando rinovar le Legge et statuti Municipali di quella dall'incendio tolti gia molti anni,Invocato il nome et ajuto della Santissima Trinità senza il cui volere niuna cosa qua giù si puo dirittamente cominciare, ne perfettamente finire, havemo preso et delibe (**list 5 r.**) rato, che ditte Legge et statuti rinovati sieno con quel modo che si puo migliore, et con autorità et consenso del clarissimo Podestà et Capitaneo di Capod'Istria. Il qual statuto poi sia da sua M. visto, et corretto, et di poi sotto bolla mandato a Venetia, acciò sia confirmato, et roborato dal Serenissimo, et illustrissimo Dominio nostro, a perpetua norma Regula et tranquillità del popolo, et habitanti in questa terra, et esaltatione del sudetto Illustrissimo Dominio. Al quale il Signor Dio doni perpetua pace felicità, et conservatione. Laus Deo optimo Maximo. Die

XXI Augusti M. D. LVIII.

Alexander Grisonius Iustinopolitanus — Hie. de Balistis Venetus

Tenor litterarum directarum Magnifico Domino Petro de Canali Potestati Grisignane per classimum Dominum Franciscum Mauro Potestatem et Capitaneum Iustinopolis.

Spectabilis et Generose Vir etc. Ex literis Sp. diei hesterni nobis hodie praesentatis per Ioannem de Altino, et Ioannem Viola agentes et intervenientes pro Communitate Grisignanae intellexímus partem captam usque sub die 21. Mensis Augusti proximi praeteriti in consilio Universitatis dicti loci pro conficiendo statu (**list 5 v.**) tum, cum Illud non habeant, et desiderant providere et regulare

http://library.foi.hr

res suas mediante dicto Statuto, et requisitionem nobis factam, ut velimus eis concedere libertatem conficiendi dictum statutum. Ea propter nos attendentes beneficio et commodo dictae Universitatis Auctoritate Magistratus nostri confirmamus partem ipsam. Cum hoc quod ordines, seu Capitula conficienda virtute dictae partis nobis presententur, videnda et corrigenda, prout nobis de Iure videbitur, et deinde confirmanda interpositione Decreti et Auctoritate Magistratus nostri. Nec alia bene valeat Sp. Vestra cui nos offerimus.

Iustinopoli Die 18. Octobris M. D. LVIII.
Franciscus Mauro Potestas et Capitaneus Aud. Adv. Sindicus et diffinitor.

Spectabili et Generoso Domino Petro de Canali dignissimo Potestati Grisignanae tanquam fratri honorando.

COMINCIA IL PRIMO LIBRO DELLI STATUTI ET LEGGE MUNCIPAL

DE GRISIGNANA

ET PRIMO DELLI GIUDICIJ (list 6 r:)

Che niuno ardisca biastemar (5) Dio et gli Santi

1.) Si come per Divina Legge da Iddio data al propheta Mo'se nel Monte Sinai ordinato fu, che primieramente un solo Dio adorar et il tremendo nome suo non nominar in vano si dovessi. Così adunque noi cotal Divino precetto con tutte le forze nostre osservar volendo, acciò la creatura al suo Creatore con buon reciproco corresponda. Per la presente Legge a qualunque vicino, et habitator nostro strettamente commetemo, che alcuno di qualsivoglia conditione biastemar l'omnipotente Dio, la sua Beata Vergine, et Madre Maria, et gli santi, et sante per qual modo che imaginar si possi non ardisca. Et quelli che contrafanno biastemando Dio et la sua Madre incorrer debbino in pena de Lire 25 per qualunque volta, et biastemando gli santi et sante Lire 10 per volta, da esser applicate un terzo al Magnifico Podestà nostro, l'altro all'università over commun de Grisignana, et l'altro all'Accusator irremissibilmente. Et se non vorrà, overo non potrà pagar, star debba in Berlina mezo giorno ad essempio degli altri.

Della citazione et giorni giuridici.

2.) Per uno officiale, overo publico nuntio della corte sia lecito ad ogni uno quando gli piace far citar qualunque persona in giudicio a comparer dinanzi il nostro Magnifico Rettor a rispondergli in ragione per un certo giorno il qual sia giuridico. Li giorni giuridici nelli quali il sudetto Magnifico (list 6 v.) Rettor deve render ragione saranno il giorno di Lunedi et Sabbato. Gli altri veramente giorni della settimana non debbe il Magnifico Podestà render ragione ordinatamente. Ma occorrendo che nelli predetti giorni di ragione fosse festa, overo il predetto Magnifico Rettor per qualunque causa impedito fosse alhora sua Magnificentia potrà render ragione il martedi immediate susseguente, overo il Venerdi precedente, facendo però ciò ad intelligenza di ogn'uno delli loci soliti per il suo Cavalier, overo publico nuntio publicamente proclamar.

Della Citatione delli absenti

3.) Quando alcun creditore overo altra persona per qual si voglia attione vorrà in giudicio convenire alcuno suo debitore o altri per qual si voglia pretendenza, il qual sia absente et fuori del territorio nostro, statuimo che in ciò osservar debbasi l'ordine et forma de tutti li Magistrati dell'Histria communemente osservato, cittando il reo per lettere dirette a quel Magistrato dove l'habitarà, nella solita et fin hora servata forma. Et non sapendosi il loco dell'habitatione del Reo si doverà publicamente far citar quello per stridore, nel termine di uno mese, a comparer in giuditio, nel qual termine non com-

http://library.foi.hr

parendo il predetto Reo, potrà il Giudice contra quello proveder, servando li termini di ragione, secondo la dimanda dell'attore, qual tenuto sia giurar la pretendenza et attione sua esser vera per li Evangelj sacri. Se veramente l'attore, il quale o per lettere, o per nuncio de loco haverà legittime fatto citar il Reo per il tal giorno sia (**list 7 r.**) foreftiero, o sia habitator nostro, fino all'hora debita non comparerà, beffando il Giudicio, et il Reo per il presente Decreto oltre la refettione delle spese, esso attor condennato sia in soldi dodeci de picoli da esser divisi per terzo come di sopra egualmente.

Della dilatione alli infirmi

4.) Citato che sarà l'infermo a comparer in giudicio ad instation di qual si volia persona, statuimo, che per il Giudice gli sia assignato il primo termine de giorni quindeci, che per se, overo per un Procuratore in giudicio comparer debba a risponder alla parte attrice, et difender le sue ragioni. Nel qual termine non comparendo l'infermo predetto per se ne per alcun Procuratore, il Giudice a quello assignar debbe un altro termine de quindeci giorni peremptorio nel modo sopradetto, nel qual termine non courandosi l'infermo per se, ne per alcun Procurator comparere, il Giudice contra quello proceder debba, servato l'ordine di ragione secondo la dimanda dell'attore, la contumacia dell'infermo non ostante.

Della Eccettione dell'herede contra il Creditor del Defunto

5.) Quando dall'herede defunto pretenderà il creditore la sodisfatione di uno debito fino alla summa de Lire 2 de picoli, Statuimo, che il predetto creditore alla presentia del Giudice giurar debba per li sacri Evangeli il defunto predetto esser vero debitore, ne mai aver il debito soddisfato. Altrimente l'herede a pagamento alcuno tenuto non sia. (**list 7 v.**) Dovendo sempre il Giudice considerare la conditione, et qualità del Creditore. Se veramente dala ditta summa in sù alcuno, pretendere dall'herebe del defunto la sodisfattione di alcuno debito, Statuimo che quello constar debba per scritture, instrumenti publici, scritti di mano overo partite di Libri con giuramento. Il che non constando per scritture et legitimi instrumenti come di sopra, potrà sempre l'herede del defunto dedur la eccettione di non poter esser costretto a far il pagamento. Et se l'herede predetto sapendo di certezza il debito non esser stato pagato al Creditore, confessarà in giudicio il predetto debito esser vero, il giudice contra quello procederà alla sentenza, l'ordine di ragione sempre servato.

Del Giudicio sumario alli Forestieri

6.) Quando persona alcuna forestiere in giudicio dinanzi al Magnifico Rèttor nostro dimandarà a qualunque habitator nostro cosa alcuna, Statuimo, che l'Giudice summariamente et senza strepito, et giudicial figura in tal carsa proceda, facendo, come dir si suole ragion sumaria a gli forastieri. Dummodo al medesimo modo il Giudice overo Rettor di quel Loco dove habiterà quella tal persona forestiera summariamente proceda alli forestieri, non già altrimenti. Acciò pari et ugual giustitia ad ogni uno sia administrata.

Del dar la Dimanda in scrittura

7.) Per evitar la spesa a gli poveri habitanti nostri statuimo et ordinamo, che ogni qual volta nascerà dificultà tra alcuna persona di qualunque cosa mobile, overo stabile, la quantità et valuta della quale (**list 8 r.**) la summa de Lire 25 non ecceda, la parte attrice non sia tenuta produr la sua Dimanda in Scrittura. Eccedendo veramente la preditta summa de Lire 25, Statuimo, che l'attor produr debba la dimanda in scrittura, altrimente dalla giustizia udito non sia. Prohibendo al Cancelliero del Magnifico Rettor nostro che in modo alcuno formar over scrivere non debba per ditte parte dimanda ne risposta ne altra qual si voglia scrittura per produr quelle in giudicio, essendo ciò ufficio de Advocati e altre persone quale sollecitano et procurano nel foro litigioso. Et quando alcuno al presente decreto ardirà contravenir facendo

http://library.foi.hr

formar le sue scritture al Cancelliero predetto per produr quelle in giudicio, incorrer debba in pena de Lire 3 per qualunque volta da esser divise egualmente per terzo come di sopra Podestà, Università, et Accusator.

De coloro li quali dimandano li debiti pagati

8.) Quello el quale posposta ogni conscienza in giudicio davanti il Magnifico Rettor nostro farà convenir alcuno suo debitore per occasione di debito, il quale per il Debitor gli sarà prima stato integramente soddisfato, Quando ciò per testimonj degni di fede consterà alla giustitia per la presente Legge condannamo l'attor predetto in Lire 5 de picoli, et in le spese, se qual Lire 5 debbano essere applicate per terzo come di sopra.

Che pendente lite il possessor far possa le spese bisognevole nella cosa litigiosa

9.) Se sopra cosa alcuna stabile penderà lite alcuna davanti il Magnifico Ret= (**list 8 v.**)-tor nostro, quando per conservatione di quella, acciò non patisca detrimento, sarà necessario far in quella spesa alcuna, per il presente Decreto statuimo et concedemo facultà al possessore di quella, che far possa liberamente tutte le spese che in tal cosa bisognevole saranno, ditte lite pendente, le qual spese nel fine della lite sodisfar dovrà il succumbente.

Dell'andar del Giudice sopra 'l loco

10) Quella cosa la quale perfettamente terminar non si potrà se prima con l'occhio proprio corporale non sia veduta. Impero è determinato, che quando il Magnifico Podestà nostro da tutte due le parte sarà richiesto non altrimente, sopra il loco della differenza andar debba a veder esaminar, et considerar il tutto, per poter poi giustamente determinar et formar la sua sententia. Ma prima che sua Magnificentia vada sopra il loco le parte predette debbano per unità depositar per la cavalcata del Magnifico Rettor Lire 4 per ciascuno delli Judici Lire 1: per il Cancelliero L. 2 et per il cavallier Lire 1: 4. Dechiarando che il ditto premio intender si debba quando il Giudice anderà sopra il loco fuori del castello in qualunque loco del territorio. Eccettuata Villa Nova, dove occorrendo andar le preditte parte depositar debbano per cavalcata del Magnifico Rettor Lire 6 per il Cancellier Lire 3, per il Cavallier lire 1:10 per ciascuno degli Giudici Lire 1:16 occorrendo veramente al Giudice andar sopra il loco dentro del castello le preditte parte dovranno depositar per il Magnifico Rettor Lire 2 per li Giudici soldi 12 per ciascuno, per il Cancellier Lire 1:4 et per iy Cavalier solda 12. (**list 9 r.**)

Della prescritione di Beni Stabili

11.) Inherendo alle Legge et Statuti della Città di Capodistria et di questa Provincia, se alcuno bona fide pacificamente senza interrotione, cotradittione, molèstia, overo alcuno altro impedimento di atto giudiciario possederà beni stabili di qualunque sorte nel castello, et territorio nostro, et che di quel li non habbi pagato affitto, ne pensione alcuna per il spacio de anni quindeci integri et continui, Statuimo, che quello sia et se intenda essere vero patrone et possessore del diretto Dominio di tali beni stabili, et da niuno possi più esser molestato, ma di quelli possi come di cosa propria disponer anchor che non constasse di alcuno Instrumento di acquisto. Perciochè volemo che il tempo di tal pacifico possesso prescritto sia. Contra veramente la Chiesa, Confraternita, Comunità, li pazzi, li pupilli et absenti fuori della provincia dell'Histria, correr non debba alcuna prescritione di tempo se non al modo infrascritto, cioè nelli Beni delli Pupilli quindeci anni dapoi l'età sua pupillar, cioè da poi anni quattordeci di sua età. Delli privi di intelletto quindeci anni dapoi che saranno in buon sentimento et intelletto ritornati. Et delli absenti come di sopra anni quindeci dapoi che saranno venuti in la provincia correr debbe la preditta prescrittione nel modo sopradetto.

Della prescrittione contra le sentenze et altre scritture

12.) Il Creditor il quale nel spacio de anni quindeci continui non haverà dimandato il suo credito al debitore, passato che sarà il spatio del predetto non

http://library.foi.hr

(**list 9 v.**) possa più in tempo alcuno dimandar cosa alcuna al debitore anchor che il ditto debito constasse per sentenza, instrumento pubblico, scritto di mano, partite de Libri, overo per qual si voglia altro modo, la detta prescrittione de anni 15 correr debbe contra il creditore dal giorno contenuto in ditte sentenze, instrumenti, scritti di mano, over partite de Libri. Et se detti instrumenti, scritti et partite saranno rinovati inanzi il fine de anni 15 il predetto tempo correr debbe dal giorno della renovatione di tal debito. Il qual termine elapso sarà prescritto il predetto debito, come di sopra. Li Debiti veramente delle Chiese, Confraternità, Communità, pupilli, pazzi et absenti della provincia dell'Histria, non se intendino esser prescritti se non contra li pupilli per 15 anni dapoi l'età pupillar, li pazzi, anni 15 dapoi che in buono intelletto saranno ritornati, et contra li absenti 15 anni dapoi che saranno venuti nella provincia.

Che non sia prohibito andar alla propria possessione per quella di un altro.

13.) In tempo alcuno per il presente decreto non sia prohibito ad alcuno habitador nostro, overo altra persona quale haverà possessione di qualunque sorte in questo territorio di poter andar alla sua propria possessione facendo transito, et passgio per il fondo overo possessione d'altri non essendoci altra via, per la qual andar vi si possa. Etiam contra la volontà del patrone per il cui fondo occorrerà far passaggio si come è stata antica osservanza. Dummodo non si faccia evidente danno in detta possessione. Et se per avventura il patrone della possessione si gravasse del predetto transito, overo che gli (**list 10 r.**) fosse molto pregiudiciale, statuimo che il patrone di tal fondo gravante debba dessignar una strada a quello quale vorrà far transito come di sopra. La qual strada non volendo il predetto dessignare, Statuimo, che in tal caso dui over tre Proveditori nostri di comune andar debbano a designar una strada manco dannosa che possibil sia in ditta possessione, overo in altro Loco, secondo alla loro coscienza meglio parerà, et questo far debbano senza premio alcuno per comune beneficio et commodità, la qual strada dessignata che sarà per provoditori prediti, over per la maggior parte di quelli, haverà ad esser perpetua strada senza alcuna contradditione. Et se il patron predetto havrà ardir di contradirgli, incorer debba in pena di uno ducato, da esser applicato per terzo, come di sopra.

Delle Ferie et giorni feriali

14.) Anchora che le lite et questioni prorogar non si dovrebbeno, ma celere espeditione havere: debbe non di meno esso giudiciale strepito nelli giorni feriali in honor massime di Dio, della Beata Virgine, et santi de commandamento talhor acquetarsi. Statuimo, adunque, che nel santissimo giorno della Natività del nostro Signor, San Stephano, San Giovanni Evangelista, gli Innocenti, San Silvestro, la circumcisione del Signore, La Epiphania, La Pasqua della Ressurrettione con li due giorni seguenti, la Ascensione, le Pentecoste con li due seguenti giorni, il Corpo de Christo, San Vito et Modesto nostri Protettori. Natività de san Giovanbattista, Tutte le feste della gloriosa Vergine Maria commandate, de gli dodeci Apostoli, il giorno de tutti li Santi, tutti gli giorni Dominicali, et tutte le altre festività delli Santi, le quale saranno commandate in Chiesa dalli Sacerdoti, il Magnifico nostro Rettor non debbe render ragione ne proceder (**list 10 v.**) in alcuna causa civilmente, anchor che le parte fossero contente. Et procedendo in alcuna causa gli giorni sopradetti, tal processi, et sententie saranno de niun valore. Anchora statuimo, che cessar debba esso strepito de giudicio otto giorni inanzi la Natività del nostro Signore et otto giorni dopoi. Item otto giorni inanzi la festività delli Apostoli Signore et otto giorni dapoi. Item otto giorni inanzi San Michele de Settembre et otto seguenti. Gli altri veramente giorni li quali non saranno commandati, porta il Giudice estraordinariamente proceder de volontà et consenso delle parte. Et parimente potrà administrar giustizia a qualunque persona estraordinariamente per affitto di Casa, per mercede di opere secondo la

http://library.foi.hr

sacra Dottrina qual dice »Non resterà appresso di te la mercede del tuo operario fino la mattina«. Et similmente per debito di commun et Fontego, etiam non contentante le parte potrà il Giudice proceder come di sopra.

LIBRO SECONDO

DE CONTRATTI ET ALTRI ATTI ESTRAIUDICIALI

Delli pesi et misure

15.) Nel Regimento di qualunque Magnifico Podestà nostro una volta tanto per gli Giustitiari nostri di Commune, et non per altri giustificarsi debbano tutti li pesi et misure con li quali si vendono et comprano robbe di ciascuna sorte in questo castello et territorio, etiam delle hostarie et Molini. Statuendo, che quelli li quali teniranno pesi et misure non giustificate per causa di vender et comprar qual si voglia sorte di robbe, incorrer debbano in pena de soldi 40 per cadauna volta da esser applicata et divisa per terzo come di sopra, et perder debbano detti pesi et misure. Terminando che quelli li quali terranno in Casa sua pe=(list 11 r.) si et misure, non per causa di comprar et vender, ma per saper et tenir conto delle sue robbe, non sieno ad alcuna giustificatione tenuti, ma liberamente detti pesi et misure tenir possino et accomodarne gli amici senza incorrer pena alcuna.

Che li habitanti nostri non sieno angareggiati dalli Rettori

16.) Statuimo, che li habitanti nostri sieno Liberi et esenti da ogni gravezza et angaria personal, che occorresse far al nostro Magnifico Rettor et la sua Corte, accettando quando il predetto Magnifico Rettor con la sua corte verrà a far la sua entrata nel Regimento. Impero che alhora obligati sono gli habitanti nostri secondo la osservata et antica consuetudine, tutte le robbe del predetto Rettor nostro e sua corte levar dalla Bastia et condur al Palazzo dentro del Castello. Et medesimamente quando si partirà dal Regimento con la corte condur debbeno tutte le sue robbe et massaritie alla Bastia senza contradditione alcuna. Terminando per la presente Legge, che se il Cancelliero overo Cavaliero di sua Magnificentia si partiranno inanzi il fine del Regimento, non sieno obligati li predetti condur le robbe et massaritie loro se non saranno pagati parimente niuna obligatione haver debbano nel condur le robbe et massaritie di quel Cancelliero over Cavaliero che verranno in loco di quelli, che saranno partiti se non con il pagamento et mercede della condutta. Questo perchè partendosi spesse fiate li Cancellieri et Cavallieri inanzi il fine del Regimento li habitanti predetti sopra modo gravati sono condur et carezar le sue robbe fuora dell'ordane=(list 11 r.) rio. Appresso perchè alcuni Rettori nostri oltra li carezj ordinarij delle sue robbe, et massaritie, quale al fine del suo Regimento gli habitanti nostri conducono alla Bastia, aggiungendosi peso a peso gli aggravano del condur gran quantità di Vino alla Bastia per Venetia con grandissimo dispendio delli predetti poveri habitanti nostri. Però statuimo, che oltre una Botta di Vino di sedeci orne non sieno tenuti li sopradetti condur altra quantità di Vino alla Bastia, ne altro loco, se non saranno pagati della condotta. Delli Cancellieri, et cavallieri non sieno tenuti condur vino, se non una honesta quantità per uso et commodo della mensa et viaggio per Venetia. Et se l'occorrerà condur robbe, et massaritie delli sopradetti dalla parte de terra, li habitanti nostri non sieno oltre il confin de Grisignana astretti a far tal condutta senza pagamento.

Della Fiera nel giorno de San Vito et Santa Maria di Settembre

17.) È sempre stata consuetudine et osservanza antica che nel giorno della festività de San Vito et Modesto di Giugno et medesmamente la Domenica dapoi la natività della Beata Vergine de Settembre in questo loco sia fiera franca. Così detta consuetudine approbbando statuimo, che nelle festività predette ogni anno gli habitanti et forestieri sieno liberi et esenti da ogni debito, così

http://library.foi.hr

di commune come particular persone et da ogni altra cosa si come sono le altre fiere franche di questa provincia, li quali giorni saranno la Vigilia, la festa et giorno seguente delle predette due festività, cioè giorni sei, nelli quali lecito sia alli habitanti, et (**list 12 r.**) forestieri poter vender et comprar ciascuna sorte di robbe a sua beneplacito peso et misura, senza contradittione alcuna, statuendo, che li forestieri quali terranno hostaria de fuora pagar debbano al contestabile, et ufficiali della festa soldi quattro per ciascuno. Et se gli habitanti nostri faranno hostaria fuori delle porte del Castello pagare debbano alli sopradetti ufficiali per ogn'uno, che terrà hostaria soldi 2. Terminando anchora, che nelle festività predette di fiera la carne da beccaria non si, possi ne debba vender più del pretio consueto in questo Castillo, ben pero senza datio alcuno.

Della imposition delle colte. (6)

18) Quando per benefitio dell'università nostra farà bisogno proveder di danari non havendo questo luogo Camera il commune dalla quale trazer si possino danari, Statuimo, che alhora congregar et ridurre si debba il conseglio nostro con la presenza del nostro Magnifico Rettor, dove proponer debbasi per li Proveditori di comune la causa per la quale necessario fia tal danaro, et poi sia posta la parte et ballottata, la qual passando, et havendo la maggior parte della ballottazione ditta colta se intenda esser imposta, et sia da poi carattata (7) per li Proveditori predetti di Commun et pagata per ciascuno delli vicini nostri et habitanti soliti, secondo le forze della loro facultà. Statuendo, che ditta colta sia riscossa per uno Coltaro a questo effetto specialmente deputato, il quale tenuto sia usar ogni diligenza in riscoterla et tenir del tutto conto particolare in uno libro acciò deputato. Riscosso poi che l'havera render debba distinto et real conto alli Proveditori sopradeti (**list 12 v.**) con la presenza del nostro Magnifico Rettor per schiffar molte fraude, et inganni, quali in tal riscoter di colte si comettono, Et facendo ditto Coltaro altrimente incorrer debba in pena de Lire 5 da esser applicate et messe nella colta predetta. Terminando che il predetto coltaro per sua mercede haver debba picoli sei per ogni Lira de danari che l'haverà riscosso. Terminando che non si possi metter colta alcuna, ne riscoder quella, ne meno far conto senza intervento et presentia di un vicino del Carso, da esser eletto da quelli del Carso. Altrimenti li Murlachi del Carso non sieno tenuti a pagar cosa alcuna di detta colta.

Che le Vendede et Comprede si debbano giurare per le parte

19.) Desiderando con tutto il poter nostro oviar agli inganni et fraude che spesse fiate occorreno nelli contratti di vendede et comprede de Beni stabili quale si fanno in questo territorio per causa di escluder li propinqui et collaterali dal beneficio di ricuperare detti beni venduti. Per il presente decreto statuimo et commettemo a tutti li Nodari habitanti nel luoco, et etiam il Cancelliero del nostro Magnifico Rettor, che de caetero quando saranno richiesti a stipular instrumento alcuno di compreda di qualunque bene stabile sieno tenuti dar giuramento così al venditor come al comprator in presenza de Testimonj se ditta compreda sarà vera et senza fraude, et se il pretio in ditta compreda espresso sarà vero parimente li confini et termini del pagamento. Et facendo detti Nodari altrimente incorino in pena de Lire 10 per qualunque volta da esser applicata come di sopra et l'istrumento sia di nium volare. (**list 13 r.**)

Delle stride delli Instrumenti

20.) È ordinato per universal beneficio, che quando alcuno comprerà beni stabili di qualunque sorte in questo castello et territorio overo contrazerà instrumento alcuno di permutatione, donatione, o altro qual si voglia contratto di beni stabili, stipulato che sarà l'Instrumento per il Nodaro, sia tenuto nel termine de un mese dal giorno della stipulatione, nelli soliti Loci di questo castello far quello publicamente stridar et proclamar ad intelligentia di ogn'uno tre giorni Dominicali per un publico Nuntio della corte del Rettor nostro, che in termine de giorni 31 dal giorno della prima strida, se alcuno pretenderà attione

http://library.foi.hr

alcuna in detti contratti, overo di ricuperar la cosa venduta, comparer debba nel termine predetto dinanzi al Magnifico Podestà a dimostrar le sue ragioni. Altrimente passato il predetto termine ogni ragione et pretendenza gli sarà interdetta ne più sia dalla giustizia udito. Et similmente se li contrahenti non faranno far le stride nel termine di uno mese dal giorno del contratto, li instrumenti predetti sieno di niun valore, come se fatti non fussero. Statuendo, che li Nodari et Cancellieri predetti non debbano estrazer ne relevar in publica forma li predetti instrumenti se le stride quiete passate non saranno in pena de soldi 20 per cadauno Instrumento, da esser applicati, come di sopra.

Delle Venditione fatte per li figliuoli de Famiglia et Servitori

21.) Se alcuno habitator nostro overo forestiero comprerà robba di qualunque sorte da uno figliolo, overo figliuola di Famiglia non mancipato (**list 13 v.**) delli habitanti nostri senza consenso et licenza del padre over Madre loro, Similmente se comprerà da uno famiglio over fantesca senza licentia delli patroni con il quali accordati saranno, Statuimo, che l'comprator predetto restituir debba al padre over patrone del vendente tutta quella roba qual comprata havesse. Terminando che l' danaro quale dal comprador sarà stato esborsato per pretio della robba predetta debba esser applicato una parte al Magnifico Podestà, l'altra all'Università nostra, et l'altra all'accusator irremissibilmente. Et non di meno li famigli et fantesche sopradetti incorrer debbano in pena de soldi 40 per qualunque volta da esser applicati come di sopra. Statuimo medesimamente che se alcuno darà ad imprestito danaro alcuno a qualnque figliuolo, over figliuola di Famiglia non mancipato, senza licentia del padre, over madre loro gli sia prohibito et perpettuamente interditta ogni attione di poter dimandar cosa alcuna in alcuno tempo a loro, ne meno alli padri et madre loro, et contravenendo al presente ordine incorrer debbano in pena de Lire 3 da esser applicate per terzo, come di sopra.

Delle Vendite et pegni di Beni di Chiesa

22.) Se contra le constituzioni della Chiesa, overo de alcuna confraternità alcuno habitante nostro Gastaldo, overo fratello di schola, occultamente, overo con inganno, vender, overo pignorar ardirà a persona alcuna robbe di qualunque sorte alla Chiesa, overo Confraternità preditte, spettante, Statuimo et ordiniamo, che cosi il Venditor, come (**list 14 r.**) il comprator incorrer debbano in pena de Lire 6 per cadauna volta, da esser applicate per terzo, come di sopra. Volendo et statuendo che quel danaro, quale per pretio de vendeda, overo pignoratione esborsato fusse applicato sia a benefizio della Chiesa per comprar tante cere per illuminatione dell'altare del Santissimo Corpo di Christo. Et non di meno quello il quale haverà havuta tal robba in vendita, overo in pegno, astretto sia per il Magnifico Rettor nostro alla subita et total restituzione della predetta robba venduta overo impignorata senza refettione alcuna del danaro ch'esborsato havesse.

Con quali pesi si debbano vender le robbe

23.) Tutte quelle robbe le quale e stato consueto vender a peso overo con misura, Statuimo et ordinamo, che quelle vender si debbino a peso et misura della nostra terra et non a peso et misura delle terre aliene (8) Et quelli che faranno altrimente incorrer debbano in pena de soldi 40 da esser applicati, come di sopra. Quelle robbe veramente quale saranno state comprate a peso et misura della Città de Venetia vender debbansi a peso et misura della Città predetta. Statuendo che le tele et Grisi vender si debbino a misura della mazza, secondo l'antica osservanza di questo luogo, la qual misura è designata alle porte di questo Castello a ciascuno nota.

Che li Grisi et pani di Lana sieno misurati sopra una tavola

(9) Niuno quale vender vorrà panni de lana del paese overo Grisi nel destretto nostro ardisca quelli misurare sopra altro loco che sopra una tavola detto Griso over panno sopra la tavola desteso. Se veramente alcuno (**list 14 v.**) ad

http://library.foi.hr

altro modo, che come è di sopra detto Grisi, overo altri panni di Lana del paese misurerà, cader debba in pena de soldi 40 per cadauna volta con perdita del ditto panno, over Griso da esser diviso egualmente per terzo, come di sopra.

Che li Beni stabili consignati per pegno si debbano publicamente proclamar

24.) Li pegni di qualunque beni stabili designati che saranno in Cancelleria ad instantia del Creditore per qual si voglia habitante nostro, per l'ordine presente e statuito, che inanzi si mettino all'incanto per l'ufficiale overo Cavallier del Magnifico Rettor nostro si debbano publicamente proclamar nelli luoghi soliti di questo Castello ad'intelligenza di ogn'uno. Notificando quel tale stabile esser stato per pegno dessignato ad instantia del tale per il tal debito come ne gli atti della Cancellaria apparerà. Però se alcuno in ditto pegno ragion alcuna pretende, nel termine de giorni otto dal proclama debba dinanzi al Magnifico Rettor nostro legitime comparer a dedur, et le sue ragioni dimostrare, Altrimente ditto termine passato, non fia più dalla giustizia udito, et detti pegni si possino dapoi liberamente incantare ogni contraditione remossa.

Del vender Beni stabili pignorati all'incanto

25.) Il Debitore il quale ad instantia del suo creditore haverà per pegno del debito dessignato in Cancellaria beni stabili di qualunque sorte, Ordinamo et Statuimo, che tenuto sia ad ogni instantia et richiesta del creditore detto pegno come di sopra dessignato mostrar àgli estimatori di Commune con li sui (**list 15 r.**) confini realmente, li quali il pegno predeto estimar debbino facendone relatione in cancellaria. Dapoi secondo l'ordine communemente osservato de mandato del Magnifico Rettor nostro per l'officiale, overo publico nuntio della corte per tre Domeniche continuate incantar si debbi detto pegno, nominando il loco, et la contrada fra sui confini, nel qual termine se persona alcuna più della mità del pretio estimato offerirà nel terzo incanto il Magnifico Rettor predetto pronuntiar, et deliberar dovrà il pegno sopradetto a quella persona, che più haverà offerto. Se veramente nel terzo incanto, alcuno non offerirà cosa alcuna, il pegno al creditor sarà deliberato per poco più della mità della estimatione. Con termine et dilatione al debitore di giorni quindeci dal giorno della deliberatione di poter ricuperar il sopradetto pegno. Altrimente restar debba al Creditore, ogni contradittione del debitor rimossa.

Della alienatione de Beni mobili et stabili fatta per il marito

26.) Volemo et Statuimo, che quando il Marito vender vorrà beni mobili di qualunque sorte, quelli liberamente vender possa, et voglia a beneplacito suo etiam che la Moglie contradicesse. Li Beni veramente stabili senza consenso et libera volontà della Moglie non fia lecito al marito vender, alienar, permutar, donar, ne livellar per alcun modo che imaginar si possa. Altrimente la vendita predetta sia de niun valore Statuendo, che se bene il Marito haverà promesso de rato per la Moglie nelli sui proprij beni, la moglie sua con la propria bocca nel termine de giorni otto dal giorno della stipulatione ratificar debba l'Instrumento predetto in presenza del Nodaro, et tes= (**list 15 v.**) timonj. Altrimente detto Instrumento di vendeda sia di niun valore, come è stato detto di sopra.

Delli Parenti et Collaterali quali vorranno recuperar

27.) E terminato, che quando per alcuno habitante nostro venduti saranno beni stabili di qualunque sorte, et stipulato l'Instrumento con giuramento delli contrahenti come di sopra e decreto. Nel termine delle stride quella persona, la quale così per parentela, come per confine, detti beni stabili vorrà, overo pretenderà recuperare, tenuta sia offerir, et nella Cancellaria effettualmente depositar tutto il danaro nell'Instrumento contenuto, insieme con tutte le spese della vendita predetta. Et conosciuto che sarà dal nostro Magnifico Rettor quel parente haver miglior ragione nel grado della parentella delli altri

http://library.foi.hr

competitori, quello a tutti gli altri debbe esser preferito et a lui la predetta compreda adjudicata. Se veramente parente alcuno del venditore non comparerà, lecito sia a qualunque Collaterale recuperar la cosa venduta, servando però l'ordine del deposito del danaro et spese, si come di sopra è detto. Et quando il suo confine maggior, migliore et più vicino sarà dal sudetto Rettor nostro conosciuto quello preferito sia a tutti gli altri Collaterali, overo confinanti competitori. Volendo, et per il presente Decreto statuendo, che li Venditori overo compratori delli beni stabili sopradetti niuno beneficio conseguir ne haver possino nelle recuperation preditte. Et se contra il presente decreto alcuno parente, overo Collaterale recuperar pretenderà la cosa venduta, non servando l'ordine del deposito, si come di sopra è ordinato (**list 16 r.**) incorrer debba in pena de Lire 5 per cadauna volta, da esser applicate per terzo come di sopra, et non di meno a guisa di comparente temerario sia dal giudicio licenziato. Terminando che li forestieri habitanti fuora del territorio de Grisignana, non possino recuperar beni stabili venduti se non secondo l'ordine contenuto nel fine del Capitulo susseguente.

De più propinqui et più confinanti quali pretenderanno recuperar la cosa venduta.

28.) Quando dui over più Maschi et femine parenti del venditor de beni stabili di qualunque sorte recuperar vorranno la cosa venduta, se tutti saranno in parità di grado al venditore, Statuimo, che la cosa venduta sia fra loro egualmente partita. Se veramente saranno in diversi gradi di parentela, quelli li quali più prossimi sarano al venditore, siano agli altri preferiti, l'huomo dalla femina non eccettuato. Se alcuna donna sarà con l'huomo in un medesimo grado fra loro si partirà egualmente. Quando poi li Parenti del Venditor, et parimente li parenti della Moglie del venditor la istessa cosa recuperar vorranno partir debbasi alhora et egualmente divider una parte alli parenti del venditor, anchor, che li parenti del venditor, con li parenti della Moglie del venditor in diversi gradi si ritrovassero, perciochè vevero (!) tutti dui vendonoil Marito, e la Moglie. Il che però sanamente intender debbasi quando il matrimonio al modo, et costume di questa provincia sarà contrat to cioè a fratello et sorella, però che alhora tutte le cose fra loro divengono communi. Se solamente li parenti del venditor recuperar vorando la cosa venduta le= (**list 16 v.**) cito gli sia ricuperar così la parte del Venditor come la parte della Moglie del venditor predetto, fatta però la disenssione delli gradi. Et all'incontro non recuperando li parenti del venditor la cosa venduta, lecito sia alli parenti della Moglie del venditor quella recuperar, come di sopra. Medesmamente quando più Collaterali o ver dir confinanti recuperar vorranno quello preferito et antiposto sia il confin del qual sarà più vicino et maggiore alla cosa venduta degli altri Collaterali competitori. Et se equali in vicinità et grandezza de confine saranno, debbano egualmente conseguir il beneficio predetto. Statuendo et terminando, che niuno forestiero habitante fora del territorio nostro no possi per parentella, ne per confine recuperar beni stabili venduti, over alienati di qualunque sorte in questo territorio et Castello, se nel termine et spatio di uno anno non verrà ad habitar in questo territorio, facendosi vicino come gli habitanti nostri.

Delle recuperation de Stabili all'incanto

29.) (10) Beni stabili di qualunque debitore venduti all'incanto lecitamente potranno esser recuperati dallo istesso debitore nel termine de giorni quindeci dal giorno della deliberatione all'incanto senza contraddittione di alcuna persona. Se veramente il predetto debitor non si curerà riscuoter la cosa, come di sopra all'incanto deliberato, passato il predetto termine, li parenti più prossimi maschi et femine del debitor predetto et di sua Moglie quella recuperar potranno nel termine de giorni otto, dapoi li quindeci sopradetti. Et se tra li predetti parenti nascerà difficultà alcuna Statui= (**list 17 r.**) mo, che in tal caso proceder si debba si come nel prossimo precedente Capitulo delle recuperationi si contiene. Similmente proceder debbano li Collaterali nel modo et forma come di sopra. Et passato che sarà il predetto termine de otto gior-

http://library.foi.hr

ni, non essendo ditti beni stabili recuperati da alcuno delli sopranominati, la predetta deliberatione resti et adiudicata sia al Creditore per poco più della mitta della estimatione ogni contradittione rimossa.

Che non si possi vender beni stabili recuperati

30.) Per rimover molte fraude et strattageme le quali nascono per causa de recuperatione de beni stabili, Statuimo et ordinamo per la presente Legge, che quando alcuna persona in questo territorio per ragioni di parentella, overo collateralità haverà recuperato beni stabili di qualunque sorte, si come di sopra e detto. Per niun modo che imaginar si possa gli sia lecito quelli vender, alienar, permutar, donar, overo livellar, ne altra cosa far per la quale si transferisse il Dominio di tal cosa per se ne per sui heredi per il spacio de anni tre continui dal giorno della recuperatione di detti beni. Eccetto che se fusse costretto et forzato pagar qualche debito, et non havesse altro modo di pagar, che con detto stabile il che constar debbe al Giudice Rettor nostro et con interpositione di uno decreto. Altrimente facendo in pena de Lire 25 incorrer debba da esser applicate come di sopra. Et non di meno li contratti, che fatti fussero sien de niun valore.

Della recupera de beni stabili permutati

31.) Statuimo et ordinamo, che quando alcuno nel destretto nostro permuterà con alcuno beni stabili di qualunque sorte, se le permutationi saranno pari et (**list 17 v.**) uguale senza gionta di pretio per causa di maggior estimatione, che si ritrovasse esser uno stabile più d'un altro, detti beni stabili ricuperar over riscuoter non fia lecito ad alcuno. Ma quando in dette permutationi sarà giunta di pretio, per causa di maggiore estimatione, come di sopra, sia lecito a qualunque parente, over Collaterale del permutante detti beni stabili ricuperar secondo l'ordine nelli Capituli delle ricuperationi contenuto. Li beni veramente donati di qualunque sorte prohibemo a ciascuno di poter quelli recuperar. Statuendo non di meno, che le predette donationi si debbano metter alle strade se alcuno in quelle pretendesse attione alcuna sopra la nullità, et invalidità di quelle et nel termine consueto si come gli altri instrumenti di venditione et alienatione terminando, che detti beni stabili permutati niuno ardisca alienar per il spatio de tre anni si come nel precedente Capitulo si contiene con la pena in ditto Capitulo contenuta. Le donatione veramente non sieno comprese in alcuna delle sopradette conditione se non quanto alle strade si come di sopra è dichiarato et espresso.

Che il venditor defender debba il Comprator

32.) Se al Compratore de qualunque beni stabili sarà mossa lite per qual si voglia modo, Statuimo et ordinamo, che'l Venditor di tal beni tenuto sia defender et guarentar il comprator da ogni huomo et contradicente persona, Commun, Collegio et Universitá in giudicio, et fuora di giudicio, et quella lite assumer in se conducendo quella al suo debito fine a tutte sue proprie spese. Terminando che'l Comprator predeto di tal lite mossagli debba con ogni diligenza et prestezza darne notitia et aviso al venditor inanzi la publicatione del processo la qual notitia quando il Comprator non si haverà curato (**list 18 r.**) di dar al venditore inanzi la publicatione del processo il predetto venditor non sia tenuto de evittione, ne refettione di alcuna spesa. Medesmamente non sia tenuto il venditor de evittione quando il comprator per propria negligenza sarà stato in contumacia sentenziato. Similmente quando il comprator si haverà compromesso, senza licentia et consenso del venditor et sententia contraria riportasse. Statuendo che quando il venditor fusse absente ne potesse il comprator haver commodità di dargli notitia della Lite mossagli implorando il rimedio della ragione et che da lui non è mancato di notificar quanto di sopra al venditore, alhora il Giudice considerata la qualità della causa per sua conscientia pronuntiar debba se il venditor sarà tenuto de evittione, overo non. Se veramente il venditor malitiosamente si absentasse ascondendosi perchè la notitia di tal Lite non gli pervenghi alle orecchie, Statuimo che l'ven-

http://library.foi.hr

ditore sia tenuto de evictione et defensione per la cosa venduta con refettione al comprador di ogni danno, spesa et interesse quomodocumque patito.

Che le terre vendute si debbino pertegar

33.) Per comune beneficio statuimo che de caetero tutti quelli che venderanno terreni di qualunque sorte in questo territorio quelli debbano far pertegar con la misura della pertega di questo loco, facendo metter nelli Instrumenti di tal vendita il giusto numero delle perteghe predette. Altrimente facendo stipular li instrumenti senza mentione delle perteghe, quelli sieno de niun valore. (**list 18 v.**)

Contratto il Matrimonio al costume dell'Histria ogni cosa sia commune

34.) Contratto che sarà matrimonio fra qualungue habitator et habitatrice nostri puro et libero al costume et usanza di questa regione dell'Histria, cioè a fratello et sorella, così volgarmente detto, non essendovi patto, ne coditione alcuna. Statuimo, che tutti li beni di quelli che contrazeranno in cotal modo, così mobili come stabili, et così acquistati inanzi il contratto del matrimonio come dapoi, tutti se intendano esser fra loro jugali communi. Terminando, che li debiti li quali si ritrovassero esser stati fatti per cadauno di loro jugali inanzi il contratto del matrimonio, quelli non sieno, ne se intendino esser communi, ma debbano esser pagati della portione tanto del debitore senza gravame ne interesse alcuno dell'altra parte. Questo intender si debbe, quando il debito non fusse stato in casa di detti jugali in uso, over benifitio et godimento commune doppo il matrimonio contratto. Perciochè havendo havuto il beneficio, over godimento di tal debito in commune, quello sarà commune nel far il pagamento. Similmente tutti li debiti fatti doppo contratto il Matrimonio saranno communi tra li predetti jugali, eccetto li debiti contratti et fatti per causa di taverna, gioco et piezarie.

Che prima si debba tuor pegno de Beni mobili

35.) Non si possa ad alcuno vicino over habitator nostro tuor il pegno per li ufficiali della corte per forza ne per volontà, ad instanzia di (**list 19 r.**) qual si voglia creditore di beni stabili fino alla suma de Lire 10, ma ditto pegno tuor debbassi de beni mobili del debitore se ne saranno fino alla predetta suma, et quelli beni mobili vender debbansi all'incanto per soddisfatione del creditore servato l'ordine nelli precedenti Capituli dechiarato. Se veramente il debitore non si ritroverà havere tanti mobili per sodisfation della summa preditta, alhora statuimo, che tuor si debba il pegno di beni stabili, et facendo altrimenti li predetti ufficiali, et constando al Giudice loro haver potuto tuor il pegno dei beni mobili, ne haver voluto detti ufficiali tal fallo emendar debbano con la pena de Lire 3 per ciascuna volta. Prohibendo sotto la predetta pena alli ufficiali predetti non ardiscano pignorar alcuno ad instantia di qual si voglia persona, senza licentia del Magnifico nostro Rettor, et che apparer debba sententia, instrumento, over altro atto giudiciario per vigor del quale si possi pignorare legitimamente il debitore, eccettuate mercede di opere, et affitto di casa, nel qual caso proceder si possi alla pignoratione con licenza del Magnifico Rettor. Statuendo, che se alcuno per vigor di sententia, publico instrumento, overo altro mandato executivo instarà la esecutione contra il debitore, tenuto sia jurar alla presenza del Magnifico Rettor predetto detta sententia, instrumento, over mandato executivo esser suo, overo procuratore del creditor principale, overo essergli stato legitime cesso renuntiato o veramente obligato. Altrimente la pignoratione sia di niun valore. Et detti ufficiali incorrer debbano in pena de Lire 3 da esser applicate come più (**list 19 v.**) inanzi si dechiarerà.

Delle obligationi de beni stabili per cause di pegno

36.) Le obligationi di beni stabili quale sarano fatte per causa di pegno, overo per qual si voglia altra causa, se non saranno scritte per mano di Nodaro publico, overo scritto di mano con sottoscrizione di mano de testimonj idonei, quelle

http://library.foi.hr

se intendano, et così statuimo che sieno di niun valore: Le obligationi veramente de beni mobili per causa di pegno, overo per qual si voglia altra causa fatte valere debbano; Iurando quella persona a cui sarà dato il pegno dinanzi al Magnifico Rettor la vera quantità della cosa pignorata. Statuendo che il Marito far non possa alcuna obligatione de beni stabili senza espresso, et libero consenso della Moglie. Altrimenti li contratti, che stipulati saranno, over altra obligatione sieno di niun valore, si come nel Cap-o 26.

Di quelli che impegnano ad altri il pegno

37.) Statuimo et ordinamo, che quando alcuno habitante nostro si attroverà haver nelle sue mani per pegno robba di qualunque sorte, non possa, ne gli sia lecito quella per modo alcuno impegnar in mano di altra persona per maggior quantità di pretio, di quello che à lui stata impegnata, in pena de soldi 40 per qualunque pegno da esser applicata per terzo come di sopra, et sia non di meno tenuto ditto pegno riscoter et consegnarlo al suo padroni (**list 20 r.**) principale, havendo il suo danaro del primo pegno. Se veramente il patron di detta robba impegnata quella recuperarà da quela persona la quale impegno (11) l'haverà havuta la seconda volta per pretio maggiore. Statuimo alhora che habbi attione et regresso contra quello, al quale l' haverà primo loco impegnato, il qual li sia tenuto a reffettioné de ogni danno et interesse oltre la pena sopradetta.

Del tuor il pegno la prima volta

38.) Statuimo et ordinamo, che quando occorrerà tuor pegno ad alcuno habitante nostro per il Cavallier del Magnifico Rettor nostro, overo altri ufficiali della sua corte, li detti ufficiali la prima pignoratione far debbano de plano senza metter pena alcuna. Quando veramente quel tale non vorrà dar il pegno De plano, alhora, et secundo loco detti ufficiali possino metterli pena di ordine et licentia del Magnifico Rettor predetto. Statuendo che li ufficiali predetti non possino tuor il pegno alle donne in absentia delli loro mariti, overo patroni di Casa, ma solamente debbano intimarle che nel termine de otto giorni, ditte donne debbino dar notitia di detta pignoratione alli loro mariti o altri patroni di Casa, il qual termine passato sia la donna astretta dar il pegno, etiam che il marito, over altro patron di casa fusse absente, et fuora della provincia senza contraditione. Terminando anchora, che li predetti ufficiali non possino tuor il pegno ad alcuno delli letti, over coperte loro quando si potrà tuor il pegno di altre robbe. Contrafacendo il detto Cavallier over ufficiale incorrer deb= (**list 20 v.**) bano, in pena de Lire 5 per cadauna volta da essegli tolta, et applicata ad arbitrio del Clarissimo Podestà di Capodistria. Similmente se intendino tutte le altre pene, et contrafattioni così del Cavallier, come del Cancellier del nostro Magnifico Rettor.

Delle affittationi et affittuali

39.) Se sopra l'affito di Casa, overo qualsivoglia beni stabili affittati nascerà difficultà alcuna Statuimo, che creder si debba al patrone di detti stabili quando alla presentia del Rettor nostro giurerà per li sacri Evangeli havere ditta casa over altro stabile affittato per tanto tempo, et per tanto pretio. Se però ciò parerà al Giudice verisimile. Et se l'affittuale giurar volesse esser il contrario Statuimo che quanto al giuramento, esso affittuale non si debbi udire se non come più di sotto si dirà. Ma star debbasi al giuramento del patrone sopradetto. Quando veramente il patrone del stabile non vorrà giurar, si dovrà star al giuramento decisivo dell'affittuale. Et se l' affittuale vorrà per testimonj degni di fede provar l'intentione sua esser vera, Statuimo et ordinamo, pretermesso il dar del giuramento al patrone si debba dar la probatione all' affittuale, impero che maggior fede prestar si debbe a dui overo tre testimonj integri, et senza oppositione, che al patron predetto. Et se l'affittuale almeno per dui idonei testimonj non proverà la intenitione sua esser (**list 21 r.**) vera, Statuimo alhora, che creder si debba al patron della Casa, jurando come di sopra.

http://library.foi.hr

Del pagamento dell'Affitto

40.) Quando alcuno nel destretto nostro haverà ad affitto casa, overo altro stabile di qualunque sorte per pretio, et per quanto tempo si voglia, non havendo pagato il suo affitto al patrone integralmente al debito tempo, Statuimo, che il patrone di tal stabile ad ogni suo beneplacito con licentia del Magnifico Rettor nostro far pignorar l'affittuale delli beni mobili quali si attroveranno in ditta Casa. Imperochè qualunque sorte de beni mobili, che in ditta casa saranno sono sempre obligati al patrone per l' affito de ditta Casa. Se veramente l'affittuale non haverà tanti mobili in ditta Casa che sieno a bastanza per sodisfattione del detto affitto, Statuimo alhora, che li ufficiali della corte, possino tuor il pegno all affittuale de tanti beni stabili se ne haverà et non havendone, sia in libertà del patron della Casa far quello impregionare fino che sarà integramente sodisfato, facendo sempre l'esecuzione con licentia del Magnifico Rettor predetto.

Del commeato dell affittuale

41.) Statuimo anchora, et ordaniamo, che quando alcuno nel destretto nostro haverà affittato casa, overo stabile di qualunque sorte a qual si voglia persona non gli sia lecito per modo alcuno litentiar l'affittuale inanzi il fine della affittatione. Ma finito il tempo della 10= (**list 21 v.**) catione, possi il patrone a suo beneplacito licentiar l'affittuale della predetta casa, overo stabile, dommodo per un mese inanzi il fine dell'affittatione, il detto patrone habbi dato notitia, et aviso all'affittuale che si debba proveder d'un altra casa et partirsi. Et se il patron predetto non haverà dato notitia al predetto affittuale nel modo sopradetto è prohibito al patron predetto di licentiar l'affittuale per un'anno integro susseguente, nel quall'anno sará obligato l'affittuale pagai l'affitto si come nell'anno precedente. Se veramente il patrone della Casa vorrà lui stesso habitar in quella, overo fabricar, Statuimo, che à suo beneplacito possi licentiar l' affittuale inanzi il fine dell affittatione, dandoli però habilità almeno de XV giorni, che possa provedersi di casa. Medesmamente l'affittuale non possa inanzi il fine dell'affittatione partirsi della casa a lui affittata, ne renuntiar alla affittatione senja licentia et consenso del patrone, ma star debba in ditta casa continuamente per tutto il tempo della sua affittatione. Et non piacendo la stantia all'affittuale tenuto sia un mese inanzi il fine della sua affittatione darne notitia et aviso al patrone della casa. Altrimente non notificando el predetto affittuale al patrone si come di sopra continuar debba per un'altro anno la sua affittatione con il medesmo affitto si come nell'anno precedente.

Delli affittuali delle Vigne

42.) Acciò che li patroni delle vigne non patiscano danno per la negli= (**list 22 r.**) gentia delli affittuali li quali non si curano talhor quelle governar, Statuimo, che se alcuno torrà ad affitto alla mità gli usufrutti delle Vigne di qualunque sorte in questo territorio, debba le predette Vigne ben, et diligentemente governar podando quelle per tutto il mese de Febbraro, et sia tenuto zappar esse vigne dui volte all'anno. La prima zappadura per tutto il mese di Marzo fino mezzo Aprile. La seconda zappadura per fino alli 24 di Giugno. Il che non facendo pro cadauna zappadura, che non haverà fatto, incorrer debba in pena de L. 3 da esser divise per terzo come di sopra. Essendo nondimeno ditto affittual obligato a pagar tutti li danni fatti in dette vigne, secondo che sarà estimato. Se veramente per causa del gran secco, overo per infirmità l'affittual non haverà potuto zappar ditta vigna, non debba incorrer pena alcuna, ne perciò perderà la sua parte delli usufrutti non havendo da lui mancato far il debito suo. Et non facendo l'affittual il debito suo, sia sempre in libertà del patrone della vigna licentiar quello quando gli piacerà, etiam non finito il tempo dell' affittatione. Il medesmo intender debbasi delli affittuali delle Olive. Statuendo, che al tempo del colleger gli usufrutti, l'affittuale non possa, ne debba quelli colleger senza licentia del patrone. Et all'incontro il patrone

http://library.foi.hr

non possa colleger senza intervento, presenza, over licentia dell'affittuale, in pena de Lire 3 a quello contravenirà al presente Decreto, da esser applicate come di sopra. (**list 22 v.**)

De quelli che promettono andar à lavorar et non vanno

43.) Attestante il propheta qual dice: Quello, che procederà dalle mie labra non sarà menzogna Con molto studio attender si debbe, che quello, che la parola si promette, con effetto is esiguisca. Però statuimo, che quando alcuno prometterà andar a lavorar per opera a qualunque persona nel territorio nostro, et non anderà a far l'opera promessa pagar debba soldi X per cadauna volta da esser applicati a quello al quale haverà promesso di andar a lavorar. Parimente quello, che haverà promesso di condur alcuno a lavorar, et poi non l'haverà condutto a far l'opera debbe al medesmo modo pagargli la sua giornata. Il pretio della qual giornata dovrà esser secondo l'accordo fatto fra loro, overo secondo il mese, che sarà all' usanza et consuetudine di questo loco fino hora osservata, et etiam le spese de bocca. Terminando, che se quel giorno che si dovera far l'opera fusse cattivo tempo di pioggia, overo altra fortuna, ita che non se potesse lavorar, alhora ciascun delli sopradetti sia libero, et immune dalla pena, sopradetta. Anchora statuimo, che quando alcuno prometterà far qualche opera a sue spese per un certo pretio, secondo che si haverà accordato, come sarebbe fabricar una Casa, overo altra opera di murator, o marangone, o veramente qual si voglia altra opera, non curandosi continuar over dar fine all'opera predetta, secondo l'accordo fatto, incorrer debba in pena de Lire 3 da esser di= (**list 23 r.**) vise come di sopra, et sia nondimeno astretto per il Magnifico Rettor nostro a continuar et dar fine alla opera predetta. Dichiarando il giorno del lavorator esser dal levar del sole fino al tramontar di quello.

Della Tariffa del Cancelliero

44.) Si come è conveniente et giusto che il suo premio si dia a chi si affatica et il retener le fatiche d'altrui sia cosa ingiusta, così parimente l'honestà ricerca, che l'operante più di quello, che legitimamente gli viene non riceva. Acciò adunque in tempo alcuno tra gli habitanti nostri et il Cancelliero, et Cavalliero del Magnifico Rettor nostro sopra la tassatione delle Scritture et pagamento delle loro fatiche non occorra difficultà alcuna, Statuimo, che il Cancelliero et Cavalliero predetti haver debbino, come qui de sotto si contiene. Et contravendo al presente ordine incorrer debbano in pena de L. 50 cosi il Cancellier,, come il Cavallier da essergli tolta et applicata ad arbitrio del Clarissimo Podestà de Capodistria. Et primo.

Per cadaun comandamento simplice	L	—	: 1
Per ogni comandamento penale	„		: 4
Per ogni termine	„		: 1
Per ogni interlocutoria	„		: 4
Per ogni intention	„		: 4
Per ogni sentintia diffinitiva, fino Lire 15	„		: 7
et da la in suso per ogni Lire	„	—	: 6
Per ogni produtta de Scrittura	„		: 4
Per registro de ditta Scrittura per ogni carta	„		: 4
Per ogni sententia volontaria	„		: 4
(**list 23 v.**)			
Per ogni protesto, intention, intremission et sequestro	„		: 4
Per ogni revocation de comandamento, over sequestro	„		: 4
Per ogni stima de danno dati a notarlo	„		: 2
Per estrazer ditta stima	„		: 7
Per ogni altra sorte de de stima fino L. 25	„		: 8
Et da ditta stima in suso per ogni stima	„		: 4
Per ogni testimonio esaminato in officio	„		: 4
Per ogni testimonio esaminato fuori della terra	„		: 8

http://library.foi.hr

Et per la strada secondo parerà al Rettor
Per ogni relation de testimonio citado . . . . . „ : 2
Per ogni admission de capitoli, et altra scrittura . . . . . „ : 4
Per ogni publication de processo et testimonj . . . . . „ : 4
Per ogni procura in officio . . . . . „ : 4
Per ogni procura estratta . . . . . „ : 16
Per ogni carta de copia de scritture in civil, cioè due fazzade per carta, et per ogni fazzada Linee No. 22 secondo la termination delli Superiori . . . . . „ : 4
Per ogni giuramento in giuditio . . . . . „ : 4
Per ogni legalità de Insrtumento . . . . . „ : 8
Per ogni ratification de Instrmento, over scrittura . . . . . „ : 4
Per ossumer il giuditio in se . . . . . „ : 4
Per ogni lettera de cittation . . . . . „ : 6
Per ogni produtta de Lettere de fuora . . . . . „ : 2
Per ogni risposta de Lettere de cittation, et per ogni altre lettere de fede et di rescriver . . . . . „ : 6
Per ogni relation de Cittation fatta per vigor de Lettere de fuora . . . . . „ : 2
(list 24 r.)
Per ogni nota de pegni . . . . . „ : 4
Per ogni nota de incanto . . . . . „ : 1
Per ogni deliberation all'incanto de mobili fino alla summa de L. 25 . . . . . „ : 4
Et de ditta summa in suso per ogni deliberation . . . . . „ 1 : 4
Per ogni delibaretion all'incanto de stabili co l' Instrumento estratto per ogni cento Lire . . . . . „ 1 : 5
Et similmente per ogni summa de ditte Lire cento in zoso . . . . „ 1 : 5
Per ogni compromesso . . . . . „ : 8
Per ogni sententia arbiararia fino alla summa de L. 25 . . . . . „ : 16
Et da ditta summa in suso piccoli 3 per Lira . . . . . „ : 3
Per cadun possesso, ad arbitrio del Rettor
Per ogni relation de testamento per breviario, estratta in bergamina senza le scritture . . . . . „ 6 : 4
Per ogni instrumento de beni stabili estratto . . . . . „ : 16
Per ogni Instrumento de permutatione . . . . . „ 1 : 4
Per ogni instrumento de recuperatione . . . . . „ 1 : 4
Per ogni inventario da Lire cento in zoso . . . . . „ 2 : —
Et da Lire cento in suso per ogni C(entinaio) . . . . . „ 1 : 10
Per ogni deposito . . . . . „ : 4
Per elevatione de deposito . . . . . „ : 4
Per ogni proclama fatto ad instantia della parte, et solita o notar . „ : 4
Per ogni testamento in foglio di notte . . . . . „ 1 : —
Per ogni testamento in foglio di notte „ 1: —
Per ogni testamento poblicato et estratto in publica forma
da Lire 200 in zoso . . . . . „ 3 : —
Da Lire 200 fino a 500 . . . . . „ 5 : —
Da Lire 500 in suso per ogni summa . . . . . „ 8 : —
(list 24 v:)
Per andar super Loco in la terra . . . . . „ 1 : —
Per andar super Loco fuora della terra . . . . . „ 2 : —
Per andar super Loco a Villa nova . . . . . „ 3 : —
Per ogni nota de strida de Instrumenti . . . . . „ : 1
Per ogni affittatione . . . . . „ : 8
Per ogni scritto de sozzalia senza registro . . . . . „ : 8
Per scriver un vicino . . . . . „ : 12
Per ogni instrumento de Livello . . . . . „ 1 : 4
Per ogni sonseglio estraordinario . . . . . „ 1 : 4

http://library.foi.hr

Per li Consegli ordinarij non debbe havar cosa alcuna secondo il solito
Li Consegli ordinarij sono il primo giorno dell' anno et il conseglio del Fontego
Similmente nulla haver debbe per il consegli che si faranno per conto de San Marco

Criminali

Per ogni querela, denuntia, over accusa . . . . . „ : 4
Per ogni difesa . . . . . „ : 4
Per ogni produtta de Scrittura . . . . . „ : 8
Per registro d'ogni scrittura per ogni carta . . . . . „ : 4
Per ogni decreto . . . . . „ : 4
Per ogni testimonio esaminato in la terra . . . . . „ : 8
Et di fuora . . . . . „ : 10
Et per la strada ad arbitrio del Rettor
Per ogni provlama alla preson . . . . . „ : 4
Per ogni constituto de piano . . . . . „ 1 : 4
Per ogni constituto a tortura . . . . . „ 1 : 12
Per ogni relascetur . . . . . „ 1 : 4
Per ogni piezaria . . . . . „ : 8
(list 25 r.)
Per cadauno visum et repertum . . . . . „ 6 : —
Per ogni carta de copia in Criminal de due fazzade per Carta et righe 22 per fazzada . . . . . „ : 8
Per ogni sententia bannitoria a tempo . . . . . „ 3 : —
Per ogni sententia bannitoria in perpetuo . . . . . „ 6 : —
Per ogni sententia condemnatoria pecuniaria fino L. 25 . . . . „ 1 : 5
Et da ditte L. 25 in suso picoli 6 per lira.
Per ogni sentantia condennatoria corporal sia in arbitrio del Giudice tassarla.
Statuendo et dechiarando che li pagamenti deli procesi Criminali se intendeno solamente quando si provede contra il Reo per caso di sangue, vita, di bando, et di pena corporal astrittiva. Li pagamenti veramente d'ogni altra sorte di processi di denuntie, et altre accuse de contrafattion di qualunque sorte se intendano correr a modo delli processi civili, in pena alli Cancellieri de L. 50 se constrafaranno.

Tarifa del Cavalier

45.) Per ogni comandamento simplice nel castello . . . . . L : 1
Per ogni comandamento penal in castello . . . . . „ : 4
Per ogni se.uestro in castello . . . . . „ : 4
Per bolar casa over pegno . . . . . „ : 4
Per tuor un pegno in Castello . . . . . „ : 1
Per ogni strida de Instrumenti . . . . . „ : 1
Per ogni proclama simplice qual non si nota . . . . . „ : 1
Per ogni altra sorte de proclama . . . . . „ : 4
Per ogni comanadamento simplice in Carso con la strada . . . . „ : 6
(list 25 v.)
Per ogni comandamento penal in Carso . . . . . „ : 9
Per ogni sequestro in Carso . . . . . „ : 9
Per bollar case over pegni in Carso . . . . . „ : 9
Per ogni cittation de testimonio con pena in la terra . . . . . „ : 2
Per ogni cittation de testimonio con pena in Carso . . . . . „ : 6
Et se saranno più testimonio, facendo una strada sola, et una esecution, over debba soldi 4 per ogni testimonio, et il pagamento di una strada sola. cioè . . . . . „ : 6
Per metter in preson alcun habitante nel loco per debito et sententio fatte nel loco fino alla summa de L. 25 . . . . . „ : 5
Da ditta summa in suso picoli 6 per Lira
Per ogni cartolina forestiera fino alla summa de L. 25 . . . . . „ 1 : 5
Et da ditta summa in suso picoli 6 per Lira

http://library.foi.hr

Per metter in preson alcun proclamato criminalmente per caso di sangue, di vita, bando, et pena corporal . . . . . „ 6 : —
Per ogni esecution alla Bastia et altri Casali del territorio, eccetto Villa nova, sieno come qualle in Carso.
Per metter in preson alcuno per question, et injurie senza arme . . „ : 12
Et con arme . . . . . „ 1 : 4
er citar a difessa in la terra . . . . . „ : 4
Per citar a difesa in Carso . . . . . „ : 8
Et così per tutto il territorio, eccetto Villa nova
Per ogni esecution a Villa nova . . . . . „ : 4
Et per la strada a Villa nova . . . . . „ : 8
Et facendo più esecution haver debbi soldi 4 per esecution, ma una strada sola, cioè . . . . . „ : 8

Il Cavalier del Magnifico Rettor predetto, secondo l'antico costume ha facultà et autorità di render ragione fino alla summa de L. 5 de (**list 26 r.**) piccoli, et per ditta summa et da quella in zoso puo metter in confine, cioè confinar il debitor nel castello con pena de L. 1 non si debba partir fino che non haverà sodisfato il debito, et per metter in confine haver debbe il predetto Cavalier soldo uno.

Che ciascun Nodaro habitante nel loco possi esercitar l'ufficio di Nodaro

46.) Statuimo et ordiniamo per universal beneficio, che ciascuno legittimo Nodaro habitante nel loco, et destretto nostro de Grisignana liberamente possi essercitar l' ufficio di Nodaria et far instrumenti, Testamenti et qualunque altra sorte de Contratti et Scritture con gli sui legal testimonj, si come si osserva nella Provincia, et secondo gli ordini del presente Statuto, togliendo il pagamento degli Instrumenti, si come nella Tariffa del Cancellier si contiene, li quali instrumenti secondo l'antica osservanza estratti che saranno in pubblica forma, debbano esser sottoscritti per mano del nostro Magnifico Rettor per maggior comprobatione. Per la qual cottoscritione debbe la parte pagar soldi quattro per cadauno instrumento. Statuendo che de caetero li predetti Nodari tenuti sieno ordinariamente delli instrumenti et scritture quali stipularanno in questo castello et territorio tenir un protocollo, il quale dopo la morte loro, quando non haveranno alcuno herede Nodaro, per publica comodità sia posto nel loco et cassa dove saranno riposte le scritture dell'università nostra. Et se ditti Nodari in vita loro si partiranno via totalmente da questo loco senza più voler far ritorno per habitar ne loco, sieno tenuti in pena de Ducati 25 lasciar in questo castello (**list 26 v.**) el protocollo delli instrumenti, et altri qualunque contratti rogati et fatti in esso Castello et territorio facendo quello metter nel pubblico Archivio et Armaro delle scritture della Comunità. Et non essendo loco publico et Armaro deputato, come de sopra, non sieno altrimente tenuti li detti Nodari a lasciar gli sui protocolli. Et questo far debba senza pregiudicio delle loro fatiche.

Che non si possi accusar se non de veduta

47.) Per rimover molte fraude et estorsioni quali si comettono nelle accuse, overo denuntie, indebite et injuste date per i Cavallieri delli Rettori nostri, Statuimo, che li Cavallieri predetti non possino, ne gli sia lecito accusar, overo denuntiar persona alcuna all'officio della Cancellaria se de vera scientia, et con l' occhio proprio non haveranno veduto il delitto et delinquente dando in nota almeno dui Testimonj, per il quali sia giustificato il delitto, et la presentia del predetto Cavallier. Altrimente dette denuntie et accuse sieno de niun valore, et il detto Cavalliere sia tenuto alla refettione de tutti li danni et interesse che l'accusato patito havesse.

Che le querele si debbano giustificar

48.) Statuimo medesimamente, che tutti quelli, li quali daranno querele, overo denuntie all'Officio della Cancellaria di qualunque sorte, eccettuate le accuse

http://library.foi.hr

de danni dati, debbano, et sieno tenuti almeno per due idonei testimonj giustificar quelle. Altrimente se intendino esser de niun valore, et sia non di meno tenuto l'accusator alla refettion, de tutte le spese et danni che patito havesse l'accusato, et oltra di ciò incorrer debba in pena de uno Ducato per qualunque volta da esser divise, come di sopra.

Che li Cavallieri debbino pagar le spese delle sentenze tagliate

49.) Perchè l'avidità del guadagno fa spesse fiate prevaricar et incorrer l'huomo in (**list 27 r.**) molti inconvenienti con danno et jattura del prossimo in pregiudicio dell'anima, et vergogna del Magistrato. Per corruttella pessima et vituperosa alcuni Cavallieri delli Rettori nostri contra gli ordini dell'Ill-mo Dominio, non havendo Dio dinanzi gli occhi, et forse per adhortatione d'altri, hanno introdotto denuciar, overo accusar molti poveri habitanti nostri di molti delitti imaginati contra ogni verità, per il che con formatione del tal qual processi, li predetti vengono condannati dalli Rettori indebitamente. Et in appellatione poi ditte sententie tagliate sono non senza nota del Magistrato. Et perchè gli oppressi non posseno conseguir d'alcuno le spese et interessi patiti et fatte per esser (temere) d'alcuni allegato uno impertinente motto sive parabola (la corte non paga, chi ha speso ha speso). Però essendo tal cosa troppo vituperosa et aliena da ogni charità et institutione cristiana, acciò gli officj publici non sieno vinculo de iniquità, per il presente Decreto statuimo, che de caetero quando in appellatione sarà tagliata alcuna sententia delli Rettori nostri per causa di querelle, overo denuntie date per li Cavallieri,, overo ViceCavallieri delli Rettori predetti, detti Cavallieri et ViceCavallieri obligati et astretti sieno in pena de L. 25 pagar tutte le spese danni et interessi patiti a quel tale, che sarà stato assolto et tagliata la sententia in appellatione, si come ogni honestà ricerca. Terminando anchora che 'l ditto assolto astretto non sia a pagar spese de sorte alcuna ne al Cancelliere, ne ad'altri officiali, secondo la mente, et avuta deliberatione dell'Ill-mo Dominio nostro, et Ecc-mo Conseglio di X., sotto di ultimo Agosto 1554.

Che li querelati si debbino citar a difesa inanzi la esaminatione di testimonj

50.) Statuimo, et ordiniamo anchora, che quando sarà data alcuna querela overo denuntia all'officio della Cancellaria contra qualsivoglia persona dove non incorrerà pena di sangue, inanzi che si proceda alla esaminatione di alcuno testimonio, sia tenuto il Cancelliero far cittar il querellato a difesa, il quale negando (**list 27 v.**) proceder debbassi all'esaminatione della verità del fatto. Et havendo la verità per duj testimonj idonei senza eccettione, non possa il detto Cancelliere proceder all'esaminatione di maggior numero de testimonj per evitar le spese, quale si fanno per lo esame de molti testimonj superflui, et facendo altrimente detto Cancelliero incorrer debba in pena de L. 25 ne possi dimandar spese de sorte alcuna per p'u numero de Testimonj superflui, che quanto e di sopra detto. In caso veramente di sanque detto Cancelliero esaminar possa fino che haverà la probatione, ma non di soperchio sotto la predetta pena da esser applicata ad arbitrio del Magnifico Podestà di Capodistria.

Che li habitanti nostri non sieno astretti ad imprigionar alcuno, ne prender quello

51.) Statuimo per il presente Decreto, che niuno delli habitanti nostri contra la volontà loro in modo alcuno possi esser astretto ne etiam sotto pretesto di qualsivoglia comandamento penale del Nostro Magnifico Rettor a prender ne meno a dar ajuto al Cavalliero, overo altri officiali della corta, che volessero prender alcuna persona per metter in prigione, se non in caso de Rebellione, assassinio et ladri pubblici, in pena a chi ardirà contravenire de L. 50, cassando et annullando qualunque comandamento penale, che de caetero in simil materia sarà fatto per li Magnifici Rettori predetti.

52.) Secondo la terminatione et sententia delli Magnifici et Clarissimi M. Gio. Ruberto Venier, Hieronjmo Gritti, et Hieronjmo Marcello honorandi Sindici

http://library.foi.hr

dell'Illustrissmo Ducal Dominio nostro, in Hystria l'anno 1494 adi 3 Novembre la qual sarà registrata nel fine del presente Statuto, Statuimo, che quando li Guardiani nostri del Castello non saranno ritrovati esser personalmente alla sua guardia, non possino esser astretti a pagar di puntatura più di soldi cinque de piccoli in pena, come in ditta terminatione si contiene à chi contravenir vorrà. (list 28 r.)

Jtem, che li Magnifici Rettori nostri per modo alcuno non debbino impedir li huomini et Università nostra nella elettione del Capellano de Grisignana, ma sia libera elettione del nostro comune et huomini secondo l'antiqua consuetudine in pena de Ducati cento.

Jtem. Quando l'occorrerà far elettione del Zupano nostro de Grisignana, gli huomini et commun predetti debbano quello eleger per il suo Conseglio a bossoli et ballotte, secondo l' antica consuetudine, senza alcuno impedimento delli Rettori predetti, in pena de Ducati cento.

Jtem che gli habitanti et vicini nostri non sieno astretti per alcuno Rettor nostro a condurli ne carezar vino, ne zonta di sorta alcuna, se non le sue robbe et massaritie, così al far l'entrata nel Regimento come nel partire, in pena de Ducati cento. Jtem, che li habitanti et vicini nostri possino liberamente, senza contradditione alcuna delli Rettori nostri andar alla cazza de qualunque salvaticine, non ostante alcuna (!) proclama de ditti Rettori, qual proclama sieno de niun valore, et in pena de Ducati cento.

Jtem, che li Rettori nostri non possino astrenzer alcuno delli habitanti nostri a comodar sua Magnifficentia de Cavalli contro la volontà delli predetti habitanti nostri, in de Ducati cento, si come in ditta terminatione si contiene. Statuendo, che se farà bisogno Cavalli alli predetti Rettori per servitio dell' Illustrissimo Dominio, et esecutione delli mandati di quello, gli habitanti nostri sieno tenuti ad ogni richiesta di detti Rettori, dar tanti Cavalli, quanti faranno bisogno senza contradditione, et sì come in ditta terminatione più diffusamente si contiene, alla qual se habbi relatione.

Come, et quando li habitanti de Grisignana possono pescar nel fiume di Lajme

53.) Per antica consuetudine, et osservanza, havendo li habitanti di Grisignana sempre havuto libertà di kescar nel fiume di Lajme fino al ponte della Bastia a suo beneplacito con ogni sorte d' Instrumenti senza contradditione, Così detto privilegio con= (list 28 v.) firmando, statuimo che ciascuno delli predetti possi liberamente, senza impedimento di alcuna persona pescar con ogni sorte de instrumenti nel ditto fiume de Lajme fino al ponte della Bastia in ogni tempo dell' anno. Statuendo, che dal ponte predetto in zoso li habitanti nostri non possino pescar nel fiume della Bastia, se non stando in terra, con togna, restello, fossina, ed ostregar, (12) in pena, come nel proclama del datio si contiene.

Che li Molinari di Lajme habbino le sue misure giuste

54.) È statuito et ordinato, che li Molinari de Lajme habbino, et tenghino le sue misure, et scatole per tuor la molladura delle biave, che masenaranno tutte bollate, et giustificate per li giustitiari nostri di comune, in pena de soldi 40 per cadauna volta che ditte misure saranno trovate non esser giustificate et bollate da esser applicata ditta pena per terzo, Podestà, Commun et Giustitieri predetti. Statuendo, che sia in libertà delli habitanti nostri predetti andar a masenar dove gli piacerà à suo beneplacito senza impedimento di alcuna persona. Commettendo a ditti Giustitieri in pena de L. 3, che ogni sei mesi almeno una volta sieno tenuti andar a riveder dette misure et scatole. Il che non curandosi di fare detti Giustitieri, possino esser accusati dal Cavallier del Magnifico Podestà, et la pena de L. 3 applicata al predetto Rettor et Cavallier egualmente.

Della Lampade del Santissimo Sacramento

55.) Secondo il Decreto del Reverendo Vicario de Cittanova, Statuimo, per inviolabile osservatione di quello, acciò dinanzi l'altare del Santissimo corpo di

http://library.foi.hr

Cristo la Lampade stia sempre accesa, che la Scola de Santa Maria sia tenuta mantenir, et governar continuamente la Lampade dell'altar del Santissimo sacramento mantenendo quella del' oglio della scola predetta. Statuendo, che quando per negligentia del gastaldo de ditta scola non sarà la ditta Lampade accessa per mancamento di oglio, il detto gastaldo incorrer debba in pena de soldi 20 (**list 29 r.**) per cadauna volta da esser applicata all'altar predetto per tante cere. Terminando anchora per miglior governo, et administratione della predetta scola de santa Maria, che quella sia retta, et governata dalli fratelli et Gastaldo della scola grande nominata la fattoria di questo luogo.

Delle Vigne della scola della fattoria

56.) Havendo occulatamente veduto, che le vigne della scola della nostra Chiesa grande nominata la fattoria, le quali obligati sono anticamente tutti li vicini nostri de Grisignana sappar, et governar per comune, senza alcun premio, per negligentia et poltroneria delli sappadori, li quali facendo molto più rumore che operatione in ditte vigne, et consumando il pane et vino de ditta scola, le preditte vigne sono in modo tale zappade, che de tal pazzadura ne resulta evidentissimo danno alla scola predetta. Però per debito de conscientia, volendo procurar l'utile di detta scola, et proveder, che ditte vigne sieno debitamente governate, Statuimo et ordiniamo, che si come tutti li vicini nostri erano tenuti venir, overo mandar altri per suo nome a sappar le vigne predette senza premio alcuno à spese pero di boca de ditta scola, che al presente ciascuno delli predetti vicini nostri sia esente da dita gravezza, et angaria personal in perpetuo, per la qual esentione sieno tenuti ciascuno delli detti pagare ogni anno soldi oto per ciascuno, e le vedove soldi quattro, con il qual danaro si debbi far governar le preditte Vigne et sappar dui volte all'anno, li quali danari non essendo a bastanza supplir debbasi delle entrade della scola preditta. Commettendo per il presente ordine alli Zupani, che per tempo saranno così della terra, come del Carso nostro, che riscuoter debbano il preditto danaro da tutti li vicini et habitanti nostri in una colta tanto per tutto il Mese de Aprile, cioè il Zupano della terra insieme con il Gastaldo de ditta scola scoder debba da quelli della terra, et il Zupan del Carso dalli habitanti in Carso. Altrimente non eseguendo detti Zupani, sì come di sopra e ordinato, sieno obligati a pagar del suo proprio tutto quello che per negligenza loro resteranno di scoder, Statuendo, che li predetti (**list 29 v.**) Zupani et Gastaldo sieno liberi et esenti dalla gravezza sopradetta.

Delli Compromessi da esser fatti tra parenti Litiganti insieme

57.) Quando sarà Lite, questione et differenza Civil dinanzi il Tribunal del nostro Magnifico Rettor, tra Padre et figliuolo, overo tra figliuolo et Madre, et e converso, similmente tra fratelli et sorelle et altri parenti stretti, così di cosa mobile, come stabile, statuamo, et ordinamo, che il Magnifico Rettor predetto quelli astrenzer debba con il mezzo della ragione a compromettersi in giudici arbitrio uno più secondo parerà à sua Magnifficentia, che de ragion, et de fatto à modo de Venetia, et inappellabilmente tutte le differentie delli sopradetti veder, udir, conoscer, decider, judicar, et terminar debbano cesondo alla loro conscientita meglio parerà. Et se gli arbitratori predetti nel far la sententia concordi non sarano, alhora il predetto Magnifico Rettor elegger, et per terzo college dar debba alli sopradetti Giudici un altro Giudice Arbitro secondo meglio parerà a sua Magnifficentia. Statuendo, che quando per detti Giudici Arbitri, overo per la maggior parte de quelli sarà giudicato, et sententiato delle differentie contenute nel compromesso, quello sia fermo valido, et inappellabile, et dalle preditte parte sia inviolabilmente osservato, in pena de L. 25. da esser applicate come di sopra per terzo. Terminando, che delle cose giudicate, et sentintiate, similmente de carte de debitori, non sia astretto alcuno delli sopradetti a far compromesso contro la volontà loro. Parimente li Tutori, over Tutrice de' pupilli, ne meno essi pupilli, a compromettersi astretti sieno contra la volontà loro anchor, che fussero in età de anni 14.

http://library.foi.hr

Di quelli, che possono esser di Conseglio

58.) Statuimo per il presente Decreto, che de caetero niuno possi esser del nostro Conseglio, se non quelli, che al presente si ritrovano nel Conseglio predetto, et li loro figliuoli, et li legittimi descendenti di quelli. Terminando, che li figliuoli delli predetti Consigliori nostri, et li descendenti sopradetti, non possino entrar ne esser admessi nel (**list 30 r.**) Conseglio predetto, se non saranno in eta d' anni 23 et approbati per idonei et sufficienti dalla maggior parte del Conseglio predetto a bossoli et ballotte che passar debbino mezzo Conseglio. Reservando facultà al ditto conseglio per beneficio et utile di quello, che sempre, et in ogni tempo accettar, et eleger possano in ditto Conseglio persone forestiere, quale haveranno habitato in questo Castello et territorio per il spatio de anni 20 continui, et debbano esser ballottati, et approbati come di sopra e detto, con la ballottatione de più di mezo Conseglio. Statuendo anchora, che quando l'occorrerà ballottar alcuno officio, il padre non possi ballottar per il figliuolo, et il figliuolo per il padre, et così il fratello per fratello, ma sieno totalmente esclusi dal Conseglio, et ballottatione predetta.

Della elettione degli Ufficiali della Communità

59.) Statuimo, et ordinamo, quando occorrerà far nova elettione degli ufficiali della Universita nostra, che qualli eleger, et crear debbano per il Conseglio nostro al modo infrascritto fin'ora osservato, cioè congregati, et ridutti, che saranno quelli, che sono di Conseglio, over maggior parte de quelli nel Palazzo del nostro Magnifico Rettor overo altro loco a quello deputato sieno poste secondo il solito in un vaso, over bossolo tante ballotte quanti Conseglieri saranno venuti in Conseglio. Delle qual balotte sei ne saranno diversamente dalle altre segnate. Dapoi ordinatamente di uno in uno tutti quelli, che saranno venuti in Conseglio andar debbano a Capello à pigliar una balotta fuor di quel vaso. Et quelli, li quali haveranno le ballotte signate saranno gli elettori delli ufficiali della Comunità, et haveranno ad eleger uno Zupano, uno fontegaro, dui Sacristani, dui giustititeri, dui estimatori di Comun et dui Advocati. Quelli adunque, che saranno eletti si dovranno ballottare a bossoli et ballotte secondo il solito per tutto il Conseglio, et riscotendo la maggior parte delle ballotte prospere, se intenderanno esser rimasti nell'officio nel quale sarano stati eletti. Statuendo, (**list 30 v.**) che il nostro Magnifico Rettor non possi andar in elettione, ma solum possi ballotar cum due ballote. Et quando li sopranominati eletti rimasti sarano in officio, Statuimo, che alla presenza del Magnifico Podestà giunar debbino per li sacri Evangelij di far l'ufficio loro realmente con bona fede et senza fraude per benefitio universale. Similmente si haverà da proceder nell' elegger qualunque altri officiali della Comunità preditta, secondo l'occorrenze et bisogni li predetti officiali hanno da continuar nel suo ufficio anno uno integro et continuo. Eccetto il fontegaro qual haverà da star in detto ufficio mesi sei, cioè dal primo di Marzo fino adi 8 del Mese di Settembre, et li Provveditori di Comun da star in ditto ufficio similmente mesi sei. Statuendo, che tutti li Ufficiali predetti haver debbano di contumacia tanto tempo quanto saranno stati in ufficio, et non possano li sopradetti esser ballottati se non in uno officio solo per il tempo, che saranno rimasti in officio in pena de L. 25. Et questo per universal comodo della università nostra. Dechiarando che se l'occorrerà che la ballottatione vengha eguale fra dui che si ballotteranno, quelli due solamente debbino esser reballottati un altra volta et medesimamente proceder si debbe in ogni altra partita de ballotte.

Dell'Obligo et Salario del Zupan

60.) Statuimo secondo l'antica osservanzza cle 'l Zuppano nostro della terra sia tenuto far l'ufficio suo legalmente, regulando le angarie della terra secondo l'ordine fin hora osservato. Nell'occorrente, et fattioni de San Marco far debbe tutte le provisioni necessarie in trovar huomini, et cavalli, secondo li bisogni et massime per far cargar li Legnami dell'Illustrissimo Dominio, cosi per la Casa dell'Arsenal, come per qualunque altro servito del predetto Illustrissimo

http://library.foi.hr

Dominio, facendo accontiar et netar le strade, ponti et acque, dove et quando farà bisogno in questo territorio. Per le qual fattione et bisogni concedemo autorità al predetto Zuppano, si come è stato osservanza antica di poter (**list 31 r.**) metter pena à qualunque habitator nostro, che recusasse far il debito suo Lire 3., et in caso de contrafattione puosi far tuor la ditta pena alli inobedienti, et sia applicata una parte al Magnifico nostro Rettor, l'altra alla Comunità, la terza al Cavallier, overo altro ufficial, che farà la esecutione. Il Zupano predetto ha da haver per sue mercede et salario ordinario tutto quello utile che ab antiquo fin hora presente è stato osservato, et hanno havuto tutti li Zupani de Grisignana. Et primo, formento staroli 36, Biava staroli 36 li quali estrazer si debbeno dal datio dell'Intrade de Grisignana. Item tutte le regalie quale paga uno vicino di questo loco cioè formento staroli 7. biava staroli 7, una spalla di porco, uno terradego cioè tre quarti di una orna di vino, uno fogolaro cioè soldi 8, un cerchio da botta, una soma de legne per Nadal, le qual Regalie il detto Zupan tuor, et elegger possi da uno delli nostri vicini quale li parerà à suo beneplacito, senza contradditione di alcuna persona. Terminando, secondo l'antica osservanza, che il ditto Zupan per il tempo, che starà in officio di Zupano sia libero et essente dal pagamento delle regalie et ciascuna altra gravezza di terradego et angarie personal.

61.) Similmente statuimo, che 'l Zuppano del Carso sia esente dal pagar le regalie del terradego, et per suo salario haver debbi tutte le regalie di un vicino da essere eletto a suo beneplacito, come di sopra, et similmente haver debbi il terradego di un vicino solamente, et altro Salario non ha d'aver, ne altra regalia, statuendo, che sia sottoposto alla ubbidienza, et comandamento del Zupano della terra in tutto quello, che occorrerà per esecution delle cose spettante al suo officio, et per conto de San Marco.

Dell'uffitio delli Giustitiari del Comun

62.) Statuimo, che li Giustitiari nostri di Comun quando saranno rimasti in ditto ufficio debbano sicome nel Capitolo precedente prestar giuramento di fidelmente eserci=(**List 31 v.**) tar l'ufficio loro senza fraude per universal comodo, et benefitio della Università nostra. Prohibendoli, che ditto ufficio refutar non possino in pena de L. 3. da esser applicate al fontego nostro. Anno uno continuo star debbino in ditto ufficio, et obligati sono usar ogni diligentia, che li pesi, et misure con li quali si compra, et vende robbe di qualunque sorte, etiam delle hostarie, et Molinari sieno de giusta misura et peso secondo li soliti pesi, et misure della terra, per giustification delle qual misure haver debbano un soldo per qualunque misura, et il Cavallier del Rettor per bollar ditta misura un altro soldo de piccoli. Se troveranno il pane, che si vende esser manco della misura limitata, ordinamo, che subito denunciar debbano il venditor o venditrice di tal pane all'ufficio della Cancellaria, presentando in ditto ufficio tutto il pane, che non sarà di giusto peso, il pane per correttione del venditore subito per il Magnifico Rettor nostro applicato et partito sia la mità alli giustitieri predetti, l'altra mità sia dispensata alli poveri di Cristo, et non di meno il predetto venditore sia condannato per qualunque volta in soldi 10, la qual pena sia applicata al Magnifico Rettor nostro. Similmento quando la carne, la quale si venderà alla beccaria, non sarà di giusto peso, sia condannato il beccaro per qualunque volta in soldi 10 da esser applicato al Rettor come di sopra, con perdita della carne, la qual tutta aplicata sia alli giustitieri predetti, et sia nondimeno tenuto il beccaro predetto refar il Comprator del danaro sborsato, overo di altrettanta carne di giusto peso. Parimente intender debbasi di ogni altra sorte di robba che si conpra et vende in questo castello- quando venduta sarà à peso, et misura ingiusta, il venditor incorrer debbi in pena de soldi 10, con perdita della robba da esser applicata la mità al Magnifico Rettor, l'altra alli Guistitieri pre= (**list 32 r.**) deti li predetti Giustitieri obligati sono pesar il formento del fontego nostro senza premio alcuno, il che recusando eseguire pagar debbino soldi cinque per cadauna volta da esser applicati al fontego. Anchora obligati sono misurar il

http://library.foi.hr

vino, che si vende et haver debbano per sua mercede dal comprador soldo uno per orna. Similmente misurando oglio haver debbeno per cadauno miro soldo uno. Statuendo, che quando occorrerà misurar vino, overo oglio, o far altra fattione pertinente allo ufficio delli Giustitieri predetti, et non si ritroverà nella terra alcuno d'essi Giustiteri, il proveditori nostri, et altri quallunque ufficiali di comun possino misurar si come di sopra si contiene, et con il premio sopradetto. Terminando per il presente Decreto, che quando li Giustitieri predetti nel tempo dell'ufficio loro saranno stati negligenti nel far debitamente et fidelmente ditto ufficio, come di sopra, il Cavallier del Magnifico Rettor possi quelli denuntiar, et etiam denuntiar possi li venditori delle robe, quale saranno vendute, over comprate con peso, et misura non giustificata, et incorrer debbano così gli Giustizieri, come li venditori sopraditi per qualunque volta in pena de Lira una da esser applicato il tutto al Magnifico Rettor et Cavallier predetto egualmente.

Del Fauro et suo salario

63.) Perchè circa la condutta del Fauro secondo la diversità di tempi, et delle persone, occorre far mutatione così di proposito come di persone et quadro. Però statuimo, che intorno a ciò sia in arbitrio del Conseglio nostro secondo le occorrenze, condur il Fauro, et dargli il suo pagamento et salario, medesmamente licentiarlo, et di novo eleggerne un'altro, secondo, che ditto Conseglio meglio giudicherà esser espediente per beneficio et utile di questa Università. **(list 32 v.)**

Del Fontegaro et sua obligatione

64.) Havendo la Università nostra per comodo, et universal beneficio di questo loco nelli passati anni con il proprio sudor et danari eretto, et fatto il fontego per ajuto, et sustentatione della Università preditta, et massime della povertà, et habitanti in questo luogo, cosa molto absurda, et di non poca reprensione degna sarebbe, se volgendo le spalle alla conservatione di quella non si attendesse, et che in vece, et sotto ombra di universale, li particolari, particolar benefitio riportassero con danno, anzi ruina della Università preditta, si come la esperienza ne ha dimostrato, che per la mala administratione delli fontegari li quali procacciando l'util suo, et convertendo il danaro del fontego in uso proprio, hanno in cotal termine il povero fontego lasciato, che quasi in quello ne formento, ne danari per poterne comprar al presente si ritrova, onde volendo con ogni nostro poter proveder che 'l ditto fontego ben, et fidelmente sia administrato. Et acciò il danaro di essa povera Università accresca, et per beneficio comune in ditto fontego sempre resti, Statuimo, et ordinamo, che 'l fontegaro, che per tempo sarà eletto alla administratione del predetto fontego, quando sarà rimasto in ditto ufficio, non possa, ne debba quello refudar, in pena de un Ducato da esser applicato al fontego se refuterà. Et accettando sia tenuto subito dar una idonea piezaria et sicurtà all'officio della Cancellaria presente almeno uno provveditore di Comun, la qual piezaria non dando come di sopra, non possi per alcun modo esser admesso all'administratione dell'uffitio preditto. Non possa, ne debba il fontegaro nostro per modo alcuno over via che imaginarsi possi il danaro det ditto fontego dispensar, spender, imprestar, ne distribuir in altro modo, se non per utile et benefitio del fontego predetto, in pena de L. 50 da esser applicate al fontego predetto, essendo tenuto del tutto realmente tener conto particolare in uno libro a questo effeto deputato. Prohibendo espressamente al predetto fontegaro, che nel tempo del suo ufficio non possa comprar formento **(list 33 r.)** ne quello accumular in Casa oltra il formento comprato per il fontego senza intervento et notitia delli Giustitieri nostri di Comun, et facendo altrimente, et attrovandosi in Casa del ditto fontegaro formento accumulato nel ditto tempo, Statuimo, che tutto quel formento per condennatione del fontegaro sia perso et applicato al fontego irremissibilmente senza alcuna refettione nè pagamento. Et oltra di ciò incorrer debba in pena de L. 25. da esser in-

http://library.foi.hr

tegramente applicate al Magnifico Podestà, che farà la esecutione. Et al fine del suo tempo, Statuimo, che nel termine de giorni otto dopo che haverà finito il suo tempo debba render giusto et real conto al successore della sua administratione in presentia del nostro Magnifico Rettor et delli Provveditori nostri della Comunità facendo il suo resto et saldo total et integro del ditto fontego con danari contadi, overo con tanto formento, netto et buono, et non con polizze o squarcia fogli de debitori in pena oltra di quattro soldi per Lira da esser privato di ogni ufficio, et beneficio di Conseglio per anni cinque continui. Commettendo per il presente decreto alli provveditori nostri di Comun in pena de L. 25. per cadauno, che non saldando il predetto fontegaro li sui conti nel termine sopradetto, comparer debbano dinanzi il Magnifico Podestà nostro, et con ogni instantia dimandar il saldo del fontego predetto, astringendo la piezaria predetta. Possia non haveranno audientia, ne esecutione alcuna, tenuti sieno li provveditori predetti nel termine de altri otto giorni a tutte spese danni, et interessi del predetto fontegaro qual non haverà saldato li sui conti andar in Capodistria alla presentia di quel Clarissimo Podestà, et dimandar il saldo del predetto fontego. Implorando umilmente ogni suffragio a sua Magnificentia per beneficio del povero et stracciato fontego, et di questa povera università. Et se ditti provveditori faranno altrimente, non curandosi operare quanto di sopra è (**list 33 v.**) ordinato incorrer debbano nella pena predetta de L. 25, da essere applicate per terzo, come di sopra. Terminando, che quando li provveditori predetti anderanno in Capodistria per far l'effetto sopradetto haver debbino alla giornata per ciascuno di loro uno mocenigo, il qual danaro il fontegaro predetto per ciascuno di loro uno mocenigo, il tegaro predetto ha da haver per suo salario L. tre al mese, et una per cento di tanto quanto l'havera venduto del formento del ditto fontego. Statuendo che de caetero nel ditto fontego non si debba vender farina, ma solum formento per molte giuste cause, che moveno l'animo nostro. L'ufficio veramente et carico di masenar debba esser, et così statuimo sia delli Pistori, et pancogole, et altre persone, quale vorranno fare pan da vendur, alli qual sia lecito far masenar al molin de Lajme et Gradole con pagamento solamente di un soldo per starolo, sì come era solito pagar il fontego. Il che volemo intender si debbi del formento solamente, che detti pistori, et pancogole compreranno in fontego. In pena alli Molinari de L. 5. se ardiranno contravenir. Terminando che ditti Pistori et Pancogole, quando anderanno a Molin debbano haver un bollettino col bollo del fontego, dal ditto fontegaro della Summa del formento comprato in fontego in pena a chi ardirà far fraude de L. 10 per cadauna volta con perdita della robba, che sarà trovata andar a Molin fraudolosamente per nome del fontego, da esser applicata per terzo come di sopra irremissibilmente. Statuendo anchora, che quando alcuno habitante nostro vorrà dar biave in fontego per servirsi del danaro nelli sui bisogni, se il fontegaro non vorrà accettar ditte biave per il fontego, sia lecito a quel tale vender ditte biave a suo beneplacito, a cui li piacerà senza incorer pena alcuna.

Delli Gastaldi delle Scole

65.) Statuimo medesmamente acciò il danaro delle scole non sia cosi dissipato per li Gastaldi, si come fin hora hanno fatto molti, che li Gastaldi di qualunque confratermità, quando saranno eletti Gastaldi, sieno tenuti dar un idonea piezaria et sicurtà della administratione loro, et al fine del suo tempo nel termine di un Mese dopo finito il suo tempo, render debbano, bon, giusto, et real conto in presenza del Magnifico Podestà nostro, al suo Gastaldo successore, facendo il suo resto, et saldo integramente con danari, non polize, in pena de L. 25, et sì come si contiene nella terminatione del Magnifico M. Dominico Morosini, olim dignissimo Podestà di Grisignana dell'anno 1539. addi 26. 8-bre, et non dando li predetti Gastaldi la piezaria sopraditta nel termine de giorni tre, dal giorno, che saranno rimasti, non debbano essere admessi all'administratione dell'ufficio predetto. Comettento alli provveditori nostri, che non saldando li predetti Gastaldi li sui conti nel termine sopradetto, in tal caso

http://library.foi.hr

eseguir debbano l'ordine, et forma contenuta nel Capitolo precedente del fontegaro.

Della Compreda del formento per il fontego

66.) Quando farà bisogno per il fontego nostro di Commun comprar formento, overo altre biave di qualunque sorte, Statuimo et ordinamo, che li Giustitiari nostri di Commune procurar debbano di trovarlo, et trovato che sarà debbano insieme con il fontegaro nostro veder la mostra di quello et poi comprarlo per pretio, et misura, si come alla conscientia loro meglio parerà con più utile et avvantaggio, che possibil fia del fontego preditto. Dando facultà et licentia al preditto fontegaro, quando se gli apresenterà l''occasione di comprar formento fino alla summa di uno staro nella terra, che quelo liberamente com= (**list 34 v.**) prar possa, secondo il pretio, che sarà comunemenete limitato per la terra. Et da ditta summa fino a cinque stara di formento, haver debba in sua compagnia almeno uno delli Giustitieri predetti, in pena de L. 3. da esser applicate la mittà al Magnifico Rettor, et l'altra al fontego predetto. De ogni altra summa veramente sia ufficio delli Giustitieri predetti, sì come di sopra. Statuendo, che quando li predetti Giustitieri anderanno a cercar formento per il fontego preditto fuora del destretto nostro, haver debbano ciascuno di loro per sue mercede alla giornata L. 1 soldi 4. Et non andando fuora del territorio haver debbano solamente per ciascuno al giorno soldi 10.

Delle Regalie del Magnifico Podestà

67.) Statuimo, et ordinamo secondo l'antica consuetudine et osservanza di questo castello, che tutti quelli il queli haveranno mandria de animali minuti, debbano nel giorno de San Vito del Mese di Giugno ciascuno pro mandria portar de Regalia al nostro Magnifico Rettor una pezza di formazo fresco. Medesmamente tutti li vicini, et habitatori nostri quali hanno vigne in questo territorio tenuti sono à pagar à sua Magnificentia la Decima della Uva, che recoglieranno al tempo delle vendemie. Item sono obligati tutti quelli, che hanno vigne nel destretto nostro pagar al predetto Magnifico Rettor al tempo delle vendemie tre quarti di una orna di vino. Li forestieri veramente, et le Vedove, quali haveranno vigne in questo territorio pagar debbeno di terradego a sua Magnificentia solum meza orna di vino ogni anno al tempo delle vendemie, Statuendo, che le Vedove non sieno obbligate a pagar terradego de biave al datio delle Entrade essendo sempre state esente di tal gravezza. Anchora ciascuno delli vicini nostri è tenuto ogni anno al preditto tempo delle vendemie dar al Regimento preditto un cerchio novo da botta per regalia. Item tutti quelli, che amazzaranno porci da poi la festa de San Martino in la térra, sia (**list 35 r.**) r.) quanti porci esser si vogliano, una spalla solamente pagar debbino al preditto Rettor, et amazzando porci inanzi la festa di San Martino non sieno obligati a dar la preditta regalia secondo l'antico costume et osservanza. Terminando, che il preditto Magnifico Rettor per alcuno proclama prohibir non possa l'amazzar di detti porci inanzi la festa di San Martino in la terra, ma sia in arbitrio, et libertà di ciascuno amazzar li sui porci quando li piacerà et parerà, sì come si ha sempre servato. Statuendo, che li porci, quali si amazzaranno alle stantie, et costiere delli habitanti nel Castello, quelli non se intendano esser inclusi nella regalia preditta sicome sempre è stato consueto. Li Murlachi veramente del territorio nostro, quali sono sottoposti al Zupan del Carso, quando haveranno amazzato porci proprj tutti indistintamente sono obligati a pagar la regalia al Magnifico Rettor della spalla, se bene amazzassero li loro porci inanzi la festa de San Martino, et in qual si voglia tempo dell'anno. La qual spalla, et regalia il Zupan del Carso è obligato riscuoter da tutti li Murlachi del predetto Carso, et portarla, overo mandar quella fidelmente al predetto Magnifico Rettor nostro in pena de soldi 20. Anchora tutti li vicini habitanti nostri quali hanno Cavalli sono obligati per le feste del Nadal condur una somma de Legne de regalia al Rettor predetto secondo l'usato costume.

http://library.foi.hr

Che il Datiaro debba in tempo debito rescuoter la decima delli agnelli

68.) Statuimo, et ordinamo, che'l conduttor de datio delle entrade di questo luogo per tutto el giorno di S. Zorzi del Mese di Aprile riscuoter debba la sua Decima delli Angnelli, et Capretti, che li pervenne ogni anno per conto del Datio. Altrimente non pigliando, over non togliendo la preditta Decima per tutto il giorno sopradetto, debba soggiacere all'interesse, et pagamento de piccoli sei al giorno per cadauno animale, al patron della Mandria di detti Animali. Et non di meno li predetti Ani=(**list 35 v.**) mali Decimali star debbino ad ogni rischio, et pericolo del predetto conduttor del datio. Et questo statuimo per l'interesse della Latte.

Che niuno forestiero possa star nel territorio con animali oltre tre giorni

69.) (13) Prolibemo a qualunque forestiero, quale haverà animali di qualunque sorte che non gli sia lecito per modo alcuno venir con detti animali sopra il territorio nostro per causa de stantiar, overo pascolar oltre tre giorni, senza licentia del nostro Magnifico Rettor, in pena de L. 25, da esser applicate, come di sopra per terzo, Podestà, Università, et Accusator. Terminando, che quelli, li quali venir vorranno per famigli in questo territorio, possano liberamente senza incursion de alcuna pena venir in questo territorio con uno quarnaro d'animali, et star a suo beneplacito senza contradditione di alcuna persona. Essendo però obligati à pagar la Decima delli Animali predetti, sì come gli altri habitanti nostri. Et similmente tenuti sieno contribuir uno animale minuto quando l'occorrerà far la Calchera per benefitio pubblico. Statuendo, che non sia prohibito à forestiero alcuno vicino di territorio confinante venir nel destretto, et territorio nostro con animali, quando però l'haverà fatto compagnia con alcuno delli habitanti, et vicini nostri de animali, et pascoli per cause di vicinità di territorio, come si suol fare in questa provincia dell' Hystria.

Che non si possi far Legne da fuogo nel Bosco sotto la Pallada

70.) Per il presente ordine statuimo, che niuno di che conditione, et qualità esser si voglia non ardisca, ne presuma per qualunque modo, over via, che imaginar si possi per se, ne per altri tagliar, ne far tagliar Legne da fuogo di alcuna sorte nel bosco sotto la pallada della Bastia, alla Università nostra spettante, et pertimente in pena de L. 50 da esser applicate per terzo, come (**list 36 r.**) di sopra. Statuendo che ciascuno habitante nostro, et similmente li vicini de Villa nova possino in ditto bosco liberamente, et a suo beneplacito tagliar cerchi, forcami, et altri legni necessarj per uso loro, et per acconciar li carri, et altre simil cose per casa sua bisognevoli, senza pena alcuna.

Che non si possi pascolar nel palludo di mezo

71.) Prohibemo simílmente à ciascuna persona forestiera, che per modo alcuno non ardisca, ne presuma pascolar, ne far pascolar animali di qual si voglia sorte nel palludo de mezo appresso el Molino de Gradole alla Università preditta spettante, et pertinente in pena de L. 50, da esser applicata nel modo sopradetto irremissibilmente.

Delli ferranti (14) che cargano per San Marco

72.) Essendo sempre stata osservanza antica, che quando è arrivato alcuno ferrante al porto della Bastia per cargar Legnami per conto dell Illustrissimo Dominio Nostro, li vicini habitanti nostri hanno dato ajuto alli patroni de ditti furanti a cavar li Legnami, et zochi così di Rovere, come di olmo fuora d' acqua, et quelli ajutato cargar in li Burchi predetti, havendo però le spese di bocca dalli patroni delli ferranti predetti per l'ajuto del cargar. Però confirmando tal consuetudine et osservanza, Statuimo, che quando occorrerà cargar zochi, over Legnami di olmi, over di rovere sopra alcuno ferrante per conto del predetto Illustrissimo Dominio, li vicini habitanti nostri, debbano dargli ogni ajuto bisognevole, essendo pero obligati li padroni delli predetti Burchi

http://library.foi.hr

far le spese di bocca alli lavoratori, et opere preditte, quale haveranno dato ajuto à carga sopra essi Burchi li predetti Legnami. Perchiochè oltre che li predetti ferranti sono pagati et soddisfati dal preddetto (Str. 36 v.) Illustrissimo Dominio per far tal effetto, vengono anchor haver presta espeditione del cargadore mediante tal ajuto. Il che resulta in beneficio, et utile del predetto Illustrissimo Dominio nostro.

Della obligation della Comunità nostra nel far del ponte della Bastia

73.) Quando per deliberation dell'Illustrissimo Dominio occorrerà far il ponte della Bastia, Statuimo, et ordinamo, che la Università nostra sia obligata si come per il passato è stata ad ogni richiesta di coloro, li quali haveranno tal carico con ogni sollecitudine, et prestezza, condur ad ditto ponte la mità di tutti li Legnami, che farranno bisogno per la fabrica del ditto ponte, et così anchora contribuir la mità delli Manuali per far l'opera del predetto ponte, et niente altro. Impero che l'obligo, et contributione dell'altra mità aspetta, ed è della Spetabile Comunità di Montona. Le mistranze veramente così del dito ponte, come della Calchera quando si fa, debbeno esser pagate dall'Illustrissimo Dominio per antica osservanza. Terminando, che li habitanti, et vicini nostri di Grisignana non sieno astretti al pagamento di alcuna Gabella quando passeranno per il ponte predetto, si come debbeno esser quelli di Montona, ne a piedi, ne a cavallo. Li forestieri veramente, che passeranno per il ponte preditto pagar debbino al datio dell'Entrade di questo loco soldo uno a cavallo, et essendo a piedi piccoli sei per ciascuno.

Della recuperation de animali da vita venduti.

74.) Statuimo, et ordinamo, che quando nel destretto nostro alcuno venderà animali da vita di qualunque sorte à persone forestiere habitanti fuora dell territorio nostro, tenuto sia secondo l'antico costume publicamente per uno proclama nelli publici e consueti loci di questo castello far intender a ciascuna persona, la vendita di tali animali da vita, et il pretio della vendita predita. Però se alcuna persona quelli recuperar pretenderà, debba nel termine de giorni tre detti animali, recuperare (list 37 r.) con esborsation del danaro. Altrimente passato il termine preditto, detti animali estrazer potrà il Compratore, senza incorrer pena alcuna. Et se alcuno ardirà vender animali da vita à persone forestiere habitante fuora del territorio nostro non facendo fare il proclama secondo 'l ordine della presente Legge, incorrer debba in pena de L. 2. de piccoli per cadauno animale, da esser applicate per terzo, come di sopra, Podestà, Commut et Accusator.

Delli Animali riscossi per il Beccaro di Commun

75.) Confirmando l'antica consuetudine di questo loco, Statuimo, che il Beccaro nostro di Commun nel termine de tre giorni dal giorno, che ne haverà notitia, possi, et li sia lecito, ricuperar, et riscuoter qualunque sorte de animali cosi grossi, come minuti, li quali saranno venduti per qualunque habitator nostro per causa di estrazer quelli fuori del territorio nostro, li quali animali sieno stati venduti per amazzar alla Beccaria, et non da vita. Quali animali recuperando il detto Beccaro tenuto sia amazzar alla beccaria per comune uso, et commodità delli habitanti nostri. Et se il Beccaro preditto gli animali riscossi per la beccaria, vender ardirà ad altre persone, restando di amazzar quelli alla beccaria incorrer debba in pena de L. 3. per ciascun animal grosso, et per ciascuno animal minuto soldi 12. da esser divisi per terzo, come di sopra. Et perchè spesse fiate alcuni delli habitanti nostri sotto spetie di vender animali da vita queli vendono per beccaria in alieno territorio, Imperò statuimo, ert ordinamo, che quando alcuno venderà overo comprerà animali da vita di qualungue sorte sopra questo territorio, per causa di estrazer fuora del territorio, tenuto sieno, così il venditor, come il comprator, nel termine de giorni 3 dal giorno della compreda, alla presentia del nostro Magnifico

http://library.foi.hr

Rettor giurar per li sacri Evangelij se la dita compreda sarà stata da vita, o da beccaria. Altrimente facendo incorrer debbano ciascuno delli sopradetti per cadauno animali grosso L. 5. et per cadauno animali minuto Lire 3. dt esser applicate per terzo, come di sopra. Terminando, che se il ditto beccaro nel termine delli tre giorni come di sopra, non riscuoterà (**list 37 v.**) li detti animali, il comprator possi liberamente quelli estrazer a suo beneplacito, senza incorrer pena alcuna, fuora del territorio preditto.

Del vender della carne et suo pretio

76.) Niuno habitante nostro, ne li Beccaro, overo altro persona ardisca vender carne de Beccaria di qual si voglio sorte senza notitia delli estimatori dostri di Commun in pena de soldi 40. da esser applicati per terzo, come di sopra. Statuendo, che la carne di Manzo se sarà buona, vender debbasi soldi due la Lira, et se sarà di altra conditione sia venduta, secondo che sarà estimata. Le Vache se saranno buone, soldo uno, et mezzo la Lira. Altrimente secondo la stima. Vedelli, et vedelle buone da latte, et di uno anno soldi 2 la Lira. Agnelli, et Capretti soldi 2 la Lira. Eccetto dal giorno di Pasqua della Resurrettione fino a San Zorzi del Mese di Aprile, nel qual tempo li Agnelli, et Capretti non si vendono a Lira, ma ad'occhio, et discretione. del Beccaro. Castradi essendo buoni soldi 2. la Lira. Montoni, et Becchi castradi di quell anno, et etiam quelli, che non saranno castradi soldo uno, et mezo la Lira, Et passando uno anno soldi 2 la Lira. Peccore, che non haveranno fatto frutto soldo uno, et mezzo la Lira, et l'altre pecore da frutto soldo 1 la Lira. Porci et porche fresche castrade soldi 2 la Lira, le porche non castrade soldo uno, e mezo la Lira. Carne veramente morte overo deguastate da luppi, o struppiate, o che haveranno alcun defetto, vender debansi cesondo la stima. Terminando, che ditte carne sieno estimate dapoi che saranno scortegate. Et se alcuno ardirà contravenir al presente ordine, et decreto incorrer debba in pena de soldi 40 per cadauna volta con perdita della carne da esser applicata, sì come nel Capitolo delli Giustitieri e terminato.

Del Datio della Carne

77.) Costume, et osservanza antica è sempre stata in questo loco, che ciascuno habitante nostro, quale haverà animali sui proprj, così grossi, come minuti, possi di quelli fare beccaria a suo beneplacito senza incorrer pena alcuna, pagan= (**list 38 r.**) do il suo datio ordinario.

Così adunque secondo el predeto costume, statuimo, et ordinamo, che quando alcuno vorrà far carne da beccaria delli sui proprj animali, gli sia lecito quelli amazzar, et farne beccaria in questo territorio, senza contradditione di alcuna persona. Ma sia tenuto, et obligato de ditte carne pagar per ogni cento Lire de carne scorticata soldi 8 al datio della Beccaria. Terminando, che quando alcuno delli predetti habitanti nostri vorrà far carne come di sopra, per non causar danno al beccaro ordinario, sia tenuto otto giorni avanti darne aviso et notitia al ditto beccaro. Statuendo che il beccaro ordinario preditto prohibir non possa ad alcuna persona il far delle preditte carne in pena de soldi 40 da esser applicati come di sopra.

Item statuimo, et ordinamo, che il Datiaro delle Entrade sia tenuto affittar il suo Datio della Beccaria pubblicamente all'incanto in questo Castello, o veramente far far la Beccaria predita per suo conto, come meglio gli piacerà. Essendo obligato Lui, overo quello, che condurrà ditta beccaria mantenir di carne questo luogo per uso ordinario, et honesto, da pasqua fino a carneval, il che mancando di far, et non mantenendo di carne, overo non possendo, o non volendo questo obligo, Statuimo, che con licentia del nostro Magnifico Rettor, et visto il bisogno della carne, et diffeti di detti beccari, ognuno possi liberamente far carne senza datio alcuno. Similmente tutti quelli, che vorranno far carne li tre giorni del Carneval, Statuimo che sieno liberi, immuni, et esenti da ogni datio et gravezza per la carne che faranno li datti tre giorni. Terminando, che nelli predetti tre giorni di Carneval, cioè la Domenica, il Lune et Martedì Tutti li vicini et habitanti nostri, quali si attroveranno aver

http://library.foi.hr

castradi sienno tenuti amazzarne alla beccaria, per uso et comodo di questo loco, tanti quanti gli tocherà per sorte, et per rotolo (**list 38 v.**) secondo l'antica osservanza senza alcuna contraditione. Et se alcuno ardirà contravenir per qualunque modo, che imaginar si possi, over far instantia, cercando di esser esente da tal obligo dal Magnifico Rettor, incorrer debba in pena de uno Ducato per qualunque volta da esser applicato la mità al Magnifico Rettor, et l' altra all'accusator irremissibilmente.

Che non si possa estrazer Legne fuora del territorio

78.) Prohibemo a qualunque persona, che non possa ne debba far legne nel territorio nostro ne da fuogo, ne da fabricar per causa di estrazer quelle fuora del territorio nostro, in pena de L. 25. da esser applicate, come di sopra, volendo, et statuendo, che le legne da fuogo, quale si faranno per comodo della Città de Venezia quelle si posseno liberamente estrazer, senza incorrer pena alcuna. Prohibemo similmente a ciascuna persona che nelle finide del territorio nostro per niun modo, che imaginar si possi ardisca tagliar, ne far tagliar legne per farne mercantia, ma solamente per uso proprio, et de questo luogo in pena de L. 25. da esser applicate, come di sopra. Terminando,che quelli, li quali haveranno boschi sui proprj, quelli non se intendino esser compresi nel presente ordine, ma sempre sieno eccettuati. Statuimo similmente, che tutti li lochi, nelli quali saranno legne, cioè coronali, et boscaje, si possano liberamente tagliar per uso de case, et per uso delli habitanti nostri, ma per farne mercantia gli sia totalmente prohibito, et interditto. Et se detti Coronali, et boscaje saranno deputati per ombre de animali, overo saranno a torno le stantie et cortivi, per niun modo tagliar quelli sia lecito, in pena de L. 3. Prohibemo similmente à ciascuna persona di tagliar arbori fruttiferi nella Communela, cioè Castagneri, noghare, et Sorbolari in pena de L. 3 da esser applicate, come di (**list 39 r.**) sopra. Statuendo oltre le preditte cose, che nel termine di uno mese dapoi la confirmatione del presente Statuto, per li estimatori nostri di Commun sieno posti li Confini nelle finide del territorio nostro, per commune et universal benefitio di questo loco.

Di uno Debitore obligato a diversi Creditori

79.) Quando alcuno debitore habitante nostro obligato sarà a diversi Creditori li crediti delli quali alcuni consteranno per sententie, altre per instrumenti publici, et altri per scritti di mano propria, Statuimo, et ordinamo, che quelli debiti, li quali consteranno per sententie, quelli prescrjti sieno a tutti gli altri nel'esser pagati. Se veramente tutti li debiti preditti consteranno per sententie, debbano tutti li preditti Creditori haver il pagamento per rata et portione delle sententie predette. Eccettuato, che se quel tale debitore appresso di se si attrovasse haver cosa alcuna mobile, over stabile, per la quale esso Debitore obligato fusse ad alcun delli preditti Creditori, cioè che per tal cosa fusse creato il debito, impero che in tal caso quella cosa sarà al creditor obligata, et di quella ordinamo, che primamente si debbi pagar il debito inanzi agli altri creditori, quali haveranno sententie contra il preditto Debitore. Le qual sententie aver debbino in tal caso il secondo loco senza contraditione alcuna, et poi ordinatamente li Creditori delli instrumenti predetti.

Della Legalità delli instrumenti

80.) Volendo totalmente levar et remover ogni ostaculo et falsità, accio gli instrumenti, quali saranno produtti in giudicio sieno senza nota alcuna di sospitione. overo di falsità. Per il presente Decreto statuimo, che de caetero non si debbi prestar alcuna fede ad instrumento di qualunque sorte anchor che publico, che sarà in giuditio produtto essendo scritto fuora del territorio nostro per mano di Nodaro non conosciuto, se non apparerà della legalità et buona forma di quel Nodaro, che l'haverà stipulato per patente et fede autentica con sigillo del Magistrato, Rettor over Jusdicente di quel loco, dove sarà (**list 39 v.**) scritto, et si come in tutti li lochi del dominio nostro communemente si osserva.

http://library.foi.hr

Delle Scritture della Communità

81.) Tutte le scritture nelle quali si contengono ragioni de qualunque sorte della Comunità nostra, Statuimo, che quelle debbino esser si poste et serrate in una Cassa, overo armario, lo quale habbi almeno tre chiave, una delle quale tenir debbano li proveditori nostri di commun, l'altra il Zupan della Terra, et l'altra li Sacristani della Chiesa Maggiore. Terminando, che la ditta Cassa, overo armaro, sia posta nella Sacristia della Chiesa predetta grande, dove star debbi sempre, et perpetualmente, ne di là per modo alcuno sia levato senza legittima causa. Stauendo ancora, che nella Cassa preditta si debbi tenir et riponer il presente volume delli statuti, et legge nostre mancipali (sic!) per conservatione di quello et non sia cavato, ne estratto fuori de ditta Cassa, se non quando l'occorrerà et farà bisogno veder alcun capitolo, in quello contenuto, il qual veduto che sarà, sia immediate ritornato, et riposto nel loco suo per il Zuppano, overo sacristani predetti. Ne fia lecito ad altri far questo ufficio in pena de L. 5 da esser applicate, come di sopra.

Delli Agenti della Comunità

82.) Se sarà creato per la Comunità nostra alcuna agente Ambesciatore, overo Nuntio, et mandato fuori in qualsivoglia loco per negocij, et facende della Comunità predetta, et per sorte l'occorresse, che fusse fatto prigione Statuimo, et ordinamo, che la Communità predetta a spese del Comune quello ricuperar debba della prigionia. Eccetto che se 'l fusse stato messo in prigione per sui debiti particolari. Et se fusse stato ferito la detta Communità sodisfar debba tutte le spese de medici, medicine, et altre spese occorse per tal ferita. Quando però questo occorrerà per defensione del (**list 40 r.**) Commune non per inconvenienti sui particolari. Se veramente essendo in ditto ufficio, et servitio, come di sopra l'occorresse il caso della sua morte. Statuimo per il presente Decreto, che se l'haverà lasciato dopo se figliuoli, quelli esser debbano liberi, immuni, et esenti da ogni angaria personale per anni diese.

Delli forestieri che vorranno esser Vicini

83.) Prohibemo per il presente Decreto a qualunque forestiero, il quale venir vorrà ad habitar nel territorio nostro per vicino, che per alcuno modo non sia admesso ad alcuno benifitio di vicino, se prima non haverà dato una sufficiente, et idonea sigurtà, di uno habitator nostro di star, tenir stantia, et continuar in questo territorio per il spatio de anni cinque continui secondo il costume osservato in questa Provincia, con obligo di pagar, et far tutte le fattioni, et anganie così reale, come personale solite, et consuete nel modo che fanno tutti gli altri vicini habitatori nostri, in pena de L. 50 da essere applicate per terzo come di sopra. Quando veramente sarà admesso per vicino, Statuimo, et ordinamo, che nel spatio di uno anno pagar debba de regalia al fontego nostro uno Ducato sicome hanno pagato gli altri vicini di questo loco, et il ditto primo anno solamente, sarà esente da ogni angaria personal tanto, ma gli altri anni quatro seguenti obligato sia a fare tutte le angarie cosi real, come personal,, secondo, che sono obligati gli altri habitanti vicini nostri. Parimente goder debbe tutti li privilegj, quali godono li preditti vicini nostri, eccetto delli boschi della Valle, per li quali la Comunità nostra ha speso molto danaro, Statuendo, che se ditto vicino vorrà haver portione de beneficio in detti boschi, debba contribuir pro rata alle spese fatte. Il tempo di ditti vicini comenzar debbe de San Michiel de Settembre, et così successivamente continuar per il spatio sopradetto de anni cinque. (**list 40 v.**)

Delli Guardiani delle Vigne

84. Nel giorno di San Vito del mese di Giugno ogni anno elegger si debbeno li Guardiani over saltarj ordinarj alla custodia delle Vigne, et possessione nel territorio nostro con il solito giuramento di fidelmente esercitar l'ufficio loro per uno anno integro, et continuo, li quali cominciar debbeno a far la guardia fuora della terra dentro delle saltarie il giorno de San Jacomo del Mese di

http://library.foi.hr

Luglio ogn'anno al loco deputato della sua guardia, et così di giorno, come di notte ordinariamente guardar, et diligentemente custodir le vigne predette, che non sia inferito danno in quelle, la qual guardia così di giorno, come di notte fuora della terra, durar debbe otto giorni dapoi la festa di San Michiel di Settembre, ne possano li predetti guardiani venir dentro il Castello, et partirsi dalla sua guardia ne di festa, ne di giorno de lavorar in pena de L. 3 per cadauno, et cadauna volta, che contrafaranno da esser applicate come di sopra per terzo. Terminando, che ogni Sabbato sia festa, o non, li predetti venir possano ne la terra la mattina, et star fin hora di Vespero, et da l'hora di Vespero in poi subito ritornar debbano alla loro Guardia. Similmente quando saranno vendemiate some 300 di Uva gli è concesso secondo l'usato costume di questo loco venir ogni giorno nella terra, et star tutto il giorno, la notte veramente andar debbeno fuori alla sua guardia in pena come di sopra. Statuendo, che li detti Guardiani quando attroveranno alcuna persona, overo animali far danno in alcuna vigna, overo possessioni, o arbori fruttiferi sieno tenuti secondo l'antica consuetudine darne prima notitia al patrone di detta possessione, dimandandoli se sarà contento, che il dannador sia accusato, il quale dandoli licentia detti guardiani debbano con giuramento accusar il predetto dannador all'ufficio della Cancellaria. Terminando (**list 41 r.**) che non possino li predetti guardiani accusar alcuno, quale haverà fatto danno fuori della guardia a quello deputata in pena de L. 3. Medesmamente gli è prohibito, et così statuimo, che ditti Guardiani accusar non possino alcuno, se con 'l occhio proprio non haveranno veduto in danno, et che sia fatto danno, et estimato, si come si dirà nelli Capitoli delle accuse, et delli danni, in pena de L. 3 come di sopra. Se sarà attrovato essere fatto danno in vigne, overo in altre possessioni di qualunque sorte, et non si troverà il dannador, Statuimo, che li guardiani predetti pagar debbano tutto il danno, che sarà estimato senza alcuna contradditione, giurando però il patron della possessione non saper il denandor. Volendo, et statuendo, che il predetti Guardiani stiano divisi uno del' altro, cioè ognuno alla sua guardia, et non insieme confusamente, ma ciascuno al loco, a quello deputato dal Conseglio nostro in pena, come di sopra. Li sopradetti Guardiani sono obligati, et così statuimo debbano acconciar le strade ordinarie destirpando li spini, et altri impedimenti dove farà bisogno al tempo delle vendemie ogni anno. Anchora obligati sono portar de regalia al nostro Magnifico Podestà cioè ogni dui di loro uno mazzo di Sorbole fresche, et sua Magnificentia all'incontro dar debbe alli predetti un disnar overo otto soldi per qualunque mazzo. Item, sono obligati a batter le nose del predetto Magnifico Podestà al suo tempo debito del Mese di Agosto a beneplacito di sua Magnificentia. Item statuimo oltre le predette nose, che li Guardiani sopradetti sieno obligati ogni anno del Mese di Agosto per tutto il giorno decimo quinto del ditto Mese nettar queste tre fontane, cioè il Brest, Clignastran, e la fontana sotto il frasco, il che non facendo li predetti Guardiani al tempo come di sopra incorrer debbano ciascuno di loro in pena de soldi 40 da essergli tolta subito, et irremissibilmente applicata per terzo, come di sopra. Li sopradetti haver debbeno per sue fatiche et mercede (**list 41 v.**) da ciascuno nostro vicino mezza orna di vino al tempo del vino nuovo et medesmamente dalli forestieri, et Vedove. Da quelli che haveranno havuto otto some de Uva haver debbeno, come di sopra mezza orna de Vino. Da otto some in zoso havere debbeno una Civana de vino per ogni soma di Uva, si come si ha sempre osservato. Statuendo che non si possa elegger persona alcuna all'ufficio de Guardiano, ove Saltaro, la qual non paga el spodo, et se sarà eletto ditta elettione sia di niun valore.

Delli famegli et Massare

85.) Li famegli, et massare, quali si haveranno accordato in questo territorio con qualunque habitator nostro di servir quello per certo pretio, overo per tanto tempo, se inanzi il fine del tempo dell'acordio si partiranno via totalmente dal patron loro, gli sia prohibito per il presente Decreto di mai in tempo alcuno dimandar al patron perditto ne in giuditio, ne fuori di giuditio cosa alcuna

http://library.foi.hr

del suo salario, et mercede del tempo, che servito avessero. Et se si attroveranno haver hauto o parte, o tutto del suo premio, Statuimo, che per niun modo vadino esenti di non pagar tutti li danni, che per colpa loro havessero fatto in casa delli preditti patroni, dovendosi di ciò star al giuramento del patrone. Se veramente alcuno famiglio, overo Massara si partirà dal suo patrone inanzi il fine del suo tempo, et non haverà havuto il suo salario, et che ritornar volesse a star, et servir quello medesmo patrone per causa di finir il suo tempo secondo l'accordio prima fatto, Statuimo, che sia in arbitrio del patrone quello accettar, et licentiar, ne perciò sarà astretto il patrone a dargli cosa alcuna del premio della sua servitù. Et perchè spesse fiate alcuni patroni, acciò li famigli, et massare si partino da loro, et vadeno via gli fanno cattiva compagnia, et questo per non gli dare la sua mercede. Però statuimo, che quando li famigli, over massare si par=(**list 42 r.**) tiranno dal suo patrone per legittime cause, et per colpa del cattivo patrone, il patron predetto sia obligato a dargli la sua integra mercede del suo accordio, senza contradditione, anchor, che ditto famiglio non havesse finito il suo tempo. Medesmamente se il patrone vorrà mandar via il predetto fameglio over massara inanzi il fine del suo tempo, tenuto sia a dagli il salario di tutto il tempo, et accordio integramente. Quando veramente il ditto fameglio, overo Massara, sarano tanti perversi, et di mala qualità, overo da poco servitio, Statuimo, che il predetto patrone possi mandar via il predetto fameglio, over Massara con licenza del Magnifico Rettor, giurando per li Sacri Evangeli dinanzi sua Magnificentia presente tal fameglio, esso fameglio, overo Massara esser di tal pessima qualità, come di sopra, per il che non sarà obligato il patron predetto dar al predetto fameglio, over massara altro, che il premio di quel tanto tempo, che haverà servito, non più oltre.

Delle cose acquistate per gli figliuoli di Famiglia

86.) Attrovandosi alcuno figliuolo di Famiglia non mancipato haver per propria industria acquistato cosa alcuna, non stando alle spese del Padre, Statuimo, che tutto quello l'haverà acquistato come di sopra, se intenda esser suo libero, et franco senza contradditione del padre, over fratelli, et sorelle. Et se all' incontro il detto figliuolo di famiglia non mancipato stando a spese del Padre acquistarà cosa alcuna per sua industria, Statuimo, che tutto quello sia del Padre senza contradditione del figliuolo, et dopo la morte del Padre debbe communicar con li fratelli, Terminando, che li Beni dotali, donatione, et Legati per testamento non se intendino esser compresi nell'ordine presente. (**list 42 v.**)

Del condur Vino forestiero nella terra, et della hostaria

87.) Statuimo et ordinamo, che niuno habitante nostre, et meno forestiero di qualunque conditione esser si voglia, ardisca, over presuma per modo alcuno over via, condur, ne far condur vino forestiero di sorte alcuna in questo Castello, et destretto per causa di vender, overo far mercantia di quello, mentre si attroverà vino nella terra in pena de L. 25. da esser applicate come di sopra, et con perdita di tutto el vino che l'haverà condutto da esser diviso tra il Magnifico Rettor, et sui officiali quali faranno le esecutione. Per uso veramente di Casa, sia lecito ad ognuno condur, et far condur in ogni tempo quanto vino gli piacerà, senza incorrer pena alcuna. Et non si attrovando vino nella terra et territorio, Statuimo, che sia lecito a qualunque persona condur et far condur vino a suo beneplacito in questo luogo et vender quello secondo la misura, et pretio che sarà limitato per il Magnifico nostro Rettor con li provveditori nostri di Comun ogn'anno. Et similmente l'oglio, Terminando, che quelli li quali faranno hostaria ordinaria in questo castello non posseno fino a Nadal vender il Vino più di soldi sette la Civana, et da Nadal in là soldi nove in pena de L. 3 per cadauna volta, et sieno tenuti mantenir l'hostaria di vino ordinariamente, et mancando incorrer debbeno per qualunque volta in pena de L. 3, Statuendo anche, che se non sarà affitado il Datio de l'hostaria ordinaria principale, o

http://library.foi.hr

veramente se il datiaro, al quale incumbe questo carico non lo facesse far per suo conto ognuno, che vorrà possi far hostaria, et vender vino a minuto, cioè é bozza, et a soldo senza pagamento di alcuno datio, in pena a quelli vorranno contravenire de L. 5. da esser applicate, come di sopra. (**list 43 r.**)

Che li figliuoli sieno obligati ajutar il Padre

88.) Il Padre e la Madre, i quali dapoi Iddio ne hanno dato l'esser per Legge naturale et divina dovemo in quanto si estendono le forze, et poter nostro quelli ajutar, honorar, et nelle necessità loro suvenire, acciò ne sia concesso lungo vivere in questo secolo, secondo la dottrina del beato Hieronymo. Però statuimo, che quando il Padre, overo Madre di qualunque habitante nostro se ritroverà in età senile, overo infermo, in bisogno, et non haverà il modo di potersi procacciar il vivere, per sustentazione della vita, li figliuoli, overo figliuole loro tenuti, et obligati sieno ajutar, et sovvenir quelli secondo le forze et poter loro, si come ricerca la paterna charità. Il che recusando di fare astretti sieno dalla giustizia a farlo per forza, essendo in arbitrio del Magnifico Rettor punir et castigar quel figliuolo overo figliuola, quali saranno cosi pertinaci, et privi di charità secondo parerà a sua Magnificentia.

De quelli, che vendono beni havuti per concessione

89.) Perche molti vicini, et habitanti nostri malitiosamente, et sotto ombra et color di dar utile all'Illustrissimo Dominio nostro con presupposito di voler lavorar terreni inculti nel destretto nostro, hanno ottenuto, et ottengono dalli Rettori nostri diverse concessioni de Beni, et lochi communali, qual lochi non coltivando, se non una minima particella, mettendo diversi segnali in detti lochi, et non coltivandogli, anzi usurpando più terreno di quello gli è concesso, nel spatio di uno brevissimo tempo vendeno, et alienano li lochi preditti et così lavorati, come non lavorati. Alienando (li che peggio è) anchora molti terreni, et lochi communali a quelli non concessi, in danno, et pregiudizio del sudetto Illustrissimo Dominio, et anchora delli habitanti nostri. Onde volendo proveder a tal malicia, et temerità, Statuimo che quando alcuno vicino, over habitante nostro possederà per virtù di concessione lochi comunali di qualunque sorte, de caetero non possa per alcun modo (**list 43 v.**) over via, che imaginar si possa, vender, overo alienar quelli, ne parte de quelli a qual si voglia persona, per il spatio de anni cinque integri, et continui, dal giorno della concessione in pena de L. 50, da esser applicate come di sopra, et perdita de ditti Beni, quali s'intendano esser devoluti al suo Signore, cioè l'Illustrissimo Dominio nostro, Terminando che passato il ditto spatio de anni cinque, quando alcuno vender vorrà parte, o tutto delli beni a lui concessi incorrer debba in pena de L. 50, non possendo in effeto vender il fondo essendone signore, et patrone il predetto Illustrissimo Dominio. Ma solum, et simpliciter vender possa quelle fatiche, le quale si ritroverà haver fatto in detti lochi essendo massime l'intention del predetto Illustrissmo Dominio, che ciascuno goder possa, dummodo reduca quelli a cultura, per beneficio universale. Et se alcuno ardirà, contravenir al presente Decreto, incorrer debba nella pena sopraditta, et li Contratti, che sopra ciò fatti fossero sieno de niun valore.

Che li Pradi et terre appresso acque et paludi si debbeno serrar

90.) Per conservatione delli Pradi et terre poste, et situate appresso le acque et per schiffar il danno de animali, Statuimo, et ordinamo, che tutti li vicini, et habitanti nostri, et etiam quelli de Villa nova quali hanno pradi, et terre di qualunque sorte, posti, et situati appresso qualunque sorte di acque, lachi, et paludi, sieno tenuti far li sui serragli appresso ditte acque per tanto spacio, quanto sara designato per quattro homini di questo luoco da esser eletti, et deputati per il Conseglio, li quali tenuti sieno in pena de L. 25. nel termine di un Mese dappoi che saranno eletti andar à dessignar per tutto il territorio de Grisignana, et Villa nova per tanto spatio appresso ditte acque, che alla (**list 44 r.**) loro conscientia meglio parrerà per comune benificio, acciò li Animal possino andar alle ditte acque senza danno della possessione. Et se l'occorrerà tuor ad alcuno della sua possessione per far li preditti spatij, Statuimo, che

http://library.foi.hr

tutto quello gli sarà stato tolto per benefficio comune, La Communità de Grisignana pagar debbi à quel tale, quando sarà estimato per li sopradetti. Cosi similmente li vicini di Villa nova doveranno per commun soddisfar a quel tale, quel tanto, che gli sarà tolto, et estimato a Villa nova. Statuendo che niuno ardisca tagliar, levar via, overo abbruciar detti serragli in tempo alcuno in pena de L. 25. da esser applicate, come di sopra. Et se non saranno fatti li serragli, prohibemo totalmente l'accusa delli danni, che sarano fatti in ditti pradi, et possessione, in pena de L. 3 à quello ardirà domandar danno fatto in ditti lochi, designati, et non servati come di sopra.

Del far delle fede in tempo di Peste

91.) Se l'occorrerà far alcuna fede di sanità à persona alcuna, la quale al tempo di morbo dovrà partirsi da questo castello et territorio, Statuimo, et ordinamo che il Conseglio nostro elegger, et deputar debba uno idoneo et sufficiente scrivano con giuramento, quale fidelmente ditto ufficio esercitar debbi durante il suspetto predetto. Statuendo, che la Università nostra dar, et pagar debba per sue fatiche a predetto Scrivano qual tanto di Salario, che per li Provveditori nostri, et sei delli più vecchi di Conseglio sarà limitato al Mese. Il predetto Scrivano far debbe tutte le fede alli vicini, et habitanti nostri senza alcuno pagamento in pena di esser privato de ditto ufficio. Dalli forestieri veramente debbe haver il pagamento per ciascuna fede secondo sarà limitato per li sopradetti in pena di sopra se ardirà contravenir. (**list 44 v.**)

Della Colta grande ordinaria ogni anno

92.) Ogni vicino, et habitante nostro, quale haverà beni stabili nel destretto nostro è obligato ogni anno pagar al datio delle Entrade di questo loco pro rata la sua portione della colta grande de anno in anno, che si suol ordinariamente pagar de L. 48 de piccoli secondo la facultà, che haverà in questo territorio destabili da esser limitata per li provveditori nostri di Comun, sì come si ha sempre osservato, la qual rata non pagando li forestieri absenti, quali haveranno beni nel destretto predetto, Statuimo, che di tal beni si debbi far il pagamento, mettendo da ditti beni all'incanto per quella summa, che ditti forestieri saranno debitori. Anchora sono obligati tutti li vicini habitatori nostri pagar il primo giorno dell'anno ogni anno ordinariamente per il fogolaro ciascuno di loro soldi 8 di angaria al dati predetto. Terminando che quando l'occorrerà metter Galiotti per conto de San Marco tutti quelli, che haveranno beni stabili nel destretto nostro, così vicini, come forestieri, tenuti sieno pro rata alla contributione di tal angaria et fattione, secondo, che sarà limitato, come di sopra.

Che li Callegari possino recuperar le pelle et la foglia

93.) Per comodità, et beneficio di ogni uno. Quando alcuno habitante nostro, overo forestiero haverà comprato pelle di qual si voglia animale, et foglia da Calegaro per estrazer quelle fuori del territorio nostro, overo, che fusseno sue proprie, et vorrà quelle estrazer, Statuimo, et ordinamo, che debba darne notitia alli Calegari di questo loco. Impero chè volemo, che ciascuno Callegar habitante nostro ditte, pelle, et foglia recuperar possa (**list 45 r.**) per commune benefitio, per il pretio, che saranno state comprate, overo per il pretio, che convenirà con il patron di quelle, esborsando il danaro quel giorno, che ne haverà notitia, overo il giorno seguente. Passati veramente detti dui giorni, ne essendo dette pelle, et foglia recuperate dalli Callegari sopradetti, Statuimo, che il comprator overo altro patrone delle pelle, et foglia predette con licentia del nostro Magnifico Rettor queli estrazer possa à suo beneplacito. Contravenendo alcuno al presente ordine incorrer debba in pena de L. 3 con perdita delle pelle, et foglia da esser diviso il tutto per terzo, come di sopra, Podestà, Commun et Accusator.

De quelli che vendono la robba d'altrui

94.) Anchora Statuimo, che de caetero niuno di qual si voglia conditione nel destretto nostro ardisca, ne presuma vender, alienar, pignorar, ne per altro qual

http://library.foi.hr

si voglia modo obligar, renuntiar, overo altro contratto celebrar in scritto, ne senza scritto à persona alcuna publica, ne privata beni stabili, ne Mobili d' altrui in pena de L. 50. da esser divise, come di sopra, con subita, et total restituzione di tal robba, al suo vero, et legittimo patrone, cassando, et annullando qualunque sorte de Contratti, che in tal materia de caetero saranno celebrati.

Che l'hosto ordinario non possa impedir il bever in compagnia

95.) Statuimo, et ordinamo, quando uno, dui, tre, o quanti saranno compagni, li quali vorranno mangiar uno capretto, over disnar, o far collatione insieme in qualunque luogo de questo Castello per haver giocato, o per altra recreatione loro, che'sia lecito à ognuno di detti compagni portar vino in quella compagnia à Civana, et medesmamente ciascuna sorte de cose mangiative, et far liberamente come se dice uno Gaudeamus, senza contraditione de l'hosto (**list 45 r.**) ordinario ne di altra persona, in pena a quelli vorranno contravenir de L. 5. Et se alcuno accuserà, la accusa sia nulla, et invalida, come che fatta non fusse.

Dell'eseguir le contrafattion fino a L. cinque senza Processo

96.) Statuimo, et ordinamo, che quando alcuno habitante nostro sarà accusato per li Ufficiali della Corte del nostro Magnifico Rettor all'ufficio della Cancellaria di aver contrafatto ad acuno proclama, overo sarà stato inobediente ali Mandati del predetto Rettor nostro similmente, se sarà trasgressor di alcuno ordine del presente statuto fino alla suma de L. 5 accusato che sarà legittime haver contrafatto proceder debbasi contra quel trasgressore alla esecutione della pena, et pignoratione, si come si fa delle accuse delli danni, senza altro processo ne citatione a difesa, ma in voce, et summariamente, et questo per rimover le spese de scrittura et processi indebitamente introdutti da alcuni Cancellieri nostri, li quali per ogni minima accusa di contrafattione fanno citar l'accusato a defesa dandogli spesa di processo non necessario, fuori di ogni ragione et honestà. Et chi ardirà contravenir incorrer debba in pena de L. 10, et li processi preditti sieno di niun valore.

Che le donne vadino accompagnate a deponer in Cancellaria

97.) Ordinamo anchora, che quando alcuna donna maritata, o non maritata sarà citata a difesa, over a deponer in causa alcuna, all'Ufficio della Cancellaria, overo altro loco del Regimento nostro, quella non debba andar, ne astretta sia andarci sola all'Ufficio predetto, ma andar debba in compagnia di suo marito, overo fratello, o uno suo parente più prossimo, et non havendo parente alcuno andar debba in compagnia di uno provveditor di Commun, overo altro Official della Communità non in (**list 46 r.**) teressato nella Causa, per shiffar molti scandali, et dishonesti inconvenienti quali suoleno alla giornata occorrer, et che forsi occorsi sono, in pena de L. 10 a quelli arderanno contravenir. Terminando, che a quel tale sia dato giuramento in forma solita de non publicar la depositione predetta, quando sarà de importantia così, come Criminale, et ciò sia in arbitrio dell'esaminator secondo la importantia, et qualità della Causa.

Che la Comunità possi tuor danari dal Fontego et Confratermità

98.) Statuimo anchora, et ordinamo, che occorrendo alla Communità nostra attrovar danaro alcuno per sui urgenti bisogni, ne possendo servirsi in altro loco, possino liberamente li Proveditori nostri di Comun con licentia, et parte presa per il Conseglio nostro tuor danari ad imprestido così dal fontego, come da ciascuno confraternità di questo Castello senza impedimento, ne contraditione di alcuna persona, etiam delli Magnifici Rettori, con obligo, et porimissione nelli beni della Comunità predetta di restituir, et integramente soddisfar ditto danaro al fontego, et confraternità predete, in quel più breve termine sarà possibile. Terminando, che per tal causa il fontegaro non debba incorrer in pena alcuna à quello cominata nel Capitolo del Fontegaro, circa l'imprestar

http://library.foi.hr

danari, impero che in questo caso tantum a quella pena specialmente, et espressamente derogamo. In reliquis casibus ditto Capitolo sia fermo, et valido, et inviolabilmente osservato sia dal fontegaro predetto in pena, come in quello.

Capitolo sopra el quele è differentia tra il Piovano et la Comunità circa li emolumenti incerti.

Della elettione del Piovano de Grisignana

99.) Havendo sempre il nostro comune, et Università di Grisignana per antica (**list 46 v.**) et fnio al presente osservata consuetudine, del quale non è memoria di huomo in contrario, havuto piena facoltà, et Juspatronato pacifico di presentar, et elegger il Piovano di Grisignana, quando è ocorsa la vacatione per qualunque modo. Imperò, statuimo, che occorrendo la vacatione del Piovano di questo loco, la elettione far debbasi per il Conseglio nostro legittime congregato a bossoli, et ballote, sè come sempre si ha osservato, et havendo in suo favore la maggior parte della ballottazione del Conseglio predetto, resti eletto Piovano, dummodo el sia sufficiente idoneo, et di buona vita con le infrascritte conditioni. Et prima che 'l sia obligato a dir messa ogni giorno ordinatamente nel Castello, eccetto alcuni giorni, quali è tenuto dir Messa nelle Capelle del Territorio, et ogni Sabbato debba dir la Messa cantata ad honor della Gloriosa Vergine Maria et ogni Lunedi dir la messa cantata per le anime delli morti nostri precessori. Parimente sia obligato administrar tutti li sacramenti della Chiesa a tutti li habitanti nostri. Item è obligato dir dodese Messe piccole infra l'anno per le capelle del territorio, per le anime delli Morti, cioè dodese messe al Mese per qualunque capella, per elemosina delle qual Mese il detto Piovano debbe haver da tutte le confraternità di questo loco, eccettuata la confraternità della Chiesa grande, una brenta de Vino per ciascuna confraternità ogni anno al tempo del vino novo. Et se il detto Piovan non dirà le predditte 12 Messe, haver non debba la ditta elemosina. Statuendo, et commettendo alli Gastaldi delle predette confraternità in pena de L. 5 per cadauno, che se il Piovano predetto non adempirà quanto di sopra, non debbano in modo alcuno dargli la detta elemosina. Et contrafacendo detti Gastaldi gli sia tolta (**list 47 r.**) la pena, et applicata un terzo al Magnifico Podestà, l'altro alla Università, et l'altro all'Accusator, et sieno non di meno tenuti a refar del suo proprio alla Scola di quanto haveranno dato al predetto Piovano del vino sopradetto.

Et perchè spesse fiate occorre, che partendosi il detto Piovano da questo castello, se ne va per sue facende in diversi lochi, et etiam fuora di questa Provincia, stando absenti molti giorni, non lasciando alcuno Sacerdote in luogo sua alla cura dell'anime. Però statuimo, et ordinamo, che quando l'occorrerà al Piovano absentarsi per sue, o d'altri facende, debba di ciò darne notitia alli Proweditori nostri, et in suo loco sostituir oltre il Capellano ordinario un altro Sacerdote alla cura delle anime. Altrimente statuimo per il presente ordine, che li Provveditori nostri di Commun a spese del detto Piovano, provveder debbano alla cura delle anime in loco del ditto Piovano, uno idoneo Sacerdote, et gli sia dato soldi 12 al giorno, li quali il Piovano predetto astretto sia a pagarli senza contradditione alcuna.

Medesmamente perchè per la negligentia, et poca carità de alcuni Piovani, quali per il passato in diverse occorrenze, et bisogni non si sono curati di andar a casa di essi infermi per dargli, et amministrar gli Sacramenti della Chiesa, per la qual cosa molti poveri mancati sono da questa vita senza sacramento. Volendo imperò proveder a tali inconvenienti, et errori, Statuimo, et ordinamo, che quando el predetto Piovano sarà chiamato a far tal effetto, debba subitamente andar a far l'ufficio suo in administrargli gli sacramenti predetti a quelli tali infermi. Altrimente facendo Legitimo impedimento cessante se intenda subito esser licentiato, et privato di Piovano, et far debbassi nova elettione di Pievano in luogo del sopradetto.

Il detto Pievano haver debbe d'utilità ogni anno il quartese de tutte le biave (**list 47 v.**) che pagano decima nel territorio nostro. Il quartese d'uva, et il

http://library.foi.hr

quartese delli Angelli, il quale partir debbe egualmente con il Capellano di questo loco. Item haver debbe il primitio del formazo fresco che si farà de S. Zorzi, per il qual formazo esso Piovano dar debbe all'apportator di quello la regalia secondo l'usanza di questo loco. Jtem haver debbe li incerti nel modo infrascritto, cioè delli sponsalitij, haver debbi ditto Piovano la sua consueta regalia de otto soldi. Ma delli Batesmi haver non debba cosa alcuna. Però che volemo, et statuemo, che ciò sia in libertà delli compadri dargli quanto gli piacerà per cortesia, non per obligo alcuno.

Ordinamo anchora quando il ditto Piovano dirà il Salterio grande per le anime delli Morti, haver debbi per elemosina solamente L. 4 et per il Salterio piccolo L. 2 per elemosina dell'esequio funeral, qual si darà la sepoltura à qualunque defunto soldi 4 et per andar a dar l'oglio santo, et il Santissimo Sacramento della Eucharistia haver non debba cosa alcuna, per obligo essendo contraria alle canonice instituzioni.

Sel ditto piovano dirà messa de Morti cantata haver debbi de elemosina soldi 12. per elemosina di ogni Messa piccola soldi 4. Medesmamente a S. Nicolò soldi 4. a San Vito soldi 6 et tutte le altre Capelle del territorio soldi 8.

Terminando anchora, che ciascuno habitante nostro quando vorrà far dir Messe de S. Gregorio et altri ufficij, come di sopra, per le anime delli defunti, sia in libertà quelli far dir in qualunque loco, et da qual sacerdote li piacerà senza impedimento del Piovano. Eccetto, che se per Testamento haverà altrimente il testor ordinato.

Anchora statuimo, che quando verrà à morte alcuno habitante nostro overo forestiero in questo loco, et haverà ordinato esser sepulto in alieno territorio, dove (**list 48** *r.*) forsi saraà la sepoltura delli sui antecessori, che li heredi, et Comissarij del defunto predetto possino il corpo morto sepellir, et far sepellir dove gli piacerà fuora del destretto nostro senza alcuno impedimento del piovano, et preti de Grisignana. Statuendo medesmamente che sieno liberi, immuni, et esenti da ogni gravezza, che'l ditto Pievano pretendesse conseguir per causa del portar fuori del territorio ditto corpo morto, cioè un Ducato per certa corruttella introdutte, qual ditto piovano per obligo vuol'esser pagato da coloro che portano li corpi à sepelire fuora de Grisignana, in pena al ditto Piovano da esser licenziato da questo loco. Terminando, che ditto Piovano, et Sacerdoti solamente haver debbano la elemosina del primo essequio, et Messe dirano, et non altro, essendo li in perpetuo prohibito a ditto Piovano et Preti dimandar altro emolumento, ne pagamento, over elemosina, se non quanto di sopra è detto.

Stuatuimo medesmamente, che la elettion del Capellano sustituto di questo Castello sia in libertà del Consiglio nostro elegger quello ogni anno, et privarlo, et licentiar quello a beneplacito del ditto Conseglio con legitime cause, sì come si ha sempre osservato, et goduto pacificamente questo privilegio senza contraditione.

Che li Murlachi possino tenir le Biave di fuora

100.) Statuimo, et ordinamo, che li Murlachi habitanti nel territorio, et Carso nostro di Grisignana, quando non haveranno luogo, et commodità di meter, et reponer le loro Biave nel Castello non sieno da alcuno Magnifico Rettor astretti per vitrù di comandamento, proclama, overo altro qual si voglia Decreto condur le ditte Biave dentro del Castello predetto, stante la strettezza del luogo, et delle habitationi, dove non è capacità di far tal effetto. Ma sieno da tal gravezza totalmente esenti, acciò le loro biave predette non patiscano danno overo deterioramento. Statuendo che li sopradetti Murlachi non pos=(**list 48 v.**) sino ditte Biave estrazer fuora del territorio senza licentia del Magnifico nostro Rettor in pena come nel Capitolo. 139. si contiene. (**list 49 r.**)

Capitoli et Usanze de Villa-nova

101.) Tutti li vicini, et habitanti in Villa nova territorio di Grisignana sono esenti di pagar la Decima delle Entrade al Datiaro di Grisignana. Impero chè ditta

http://library.foi.hr

Decima pagar debbeno a M. Bartolamio Manzino, il quale ha detta Decima comprata dall'Illustrissimo Dominio, come appar nelli sui acquisti.
La detta Decima pagar debbeno al sopradetto ms. Bartholamio de tutte le Biave, quale nascono su quello de Villa-nova quando le ditte Biave saranno sulla arra, havendone notitia il sopradetto ms. Bartholamio, il quale è tenuto secondo la consuetudino di quel loco, mandar a tuor la ditta Decima sull'arra, quando li sopradetti vorranno batter le Biave.
Medesmamente al tempo dele Vendemie il ditto ms. Bartholameo debbe mandar a tuor la Decima della Uva con li sui Cavalli, nelle Vigne delli sopradetti Vicini, et così similmente la Decima delli Agnelli, et Capretti alle Mandrie al suo tempo debito da S. Zorzi. Et se saranno tre Agnelli over Capretti non debbeno pagar decima alcuna. De quatro, cinque, et sei pagar debbeno mezzo Agnello, de sette uno, et de tredeci uno si come è solito pagar in Grisignana.
Oltra di ciò sono obligati tutti quelli, che hanno manzi d'arar, pagar de regalia al sopradetto ms. Bartholameo, essendo dui manzi staroli 4. di frumento, et essendo manzi quatro sono obligati pagar uno staro di formenmento, et così da quatro manzi in suso uno staro solamente di formento.
Li vicini, che non hanno manzi pagano di Regalia al sopradetto Staroli dui di fromento, et similmente quelli, che haveranno uno manzo solamente.
Quelli, che ammazzaranno porci dapoi la festa de S. Martino pagano al sopradetto sía quanto numero esser si voglia solum una spalla de porco.
Item sono obligati pagar la regalia del formazo al sopraditto ms. Bartholameo nel modo di quelli de Grisignana.
Li sopradetti vicini di Villanova sono obligati a far tutte le fation, et angarie de San Marco per rata si come quelli de Grisignana, quando l'occorra- (**list 49 v.**) rà, et farà bisogno. Similmente se l'occorrerà per conto de San Marco far le guardie del Castello de Grisignana in tempo de guerra, overo altra fation de San Marco sono obligati pro rata a far la parte sua di tal angaria di guardie, in altri casi veramente non sono tenuti.
Medesmamente sono obligati alla contributione del far la Calchera, secondo el solito si come sono quelli de Grisignana, le Maistranze della quale sono pagate da S. Marco, et haver debbino similmente il beneficio di tal Calchara, si come li Vicini de Grisignana, secondo la consuetudine fino hora osservata.
Nelle cose della Giustitia, et litigij di qualunque sorte sono sottoposti al Regimento de Grisignana, da Lire una in suso.
Il Zupano de Villa nova non ha autorita alcuna di fare comandamenti alcuno, se non quando gli sarà comandato dal nostro Magnifico Rettor, medesmamente non puo far esecutione senza licenza, come di sopra. Reservate però alcune consuetudine circa li saltarj qui di soto notate, et destritte, et prima.
Il Zupano predetto ha carico, et ufficio di metter et deputar da mese in mese quatro saltari, cioè Gurdiani alla Custodia delle finide de ditto luogo, et puo metter pena soldi 40 alli predetti, che far debbino l'ufficio suo fidelmente, acciò non sia fatto danno in ditte finide. Et se sarà fatto danno in le finide, il dannador è obligato pagar di pena soldi 40 quali divider se debbino un terzo al Magnifico Podestà di Grisignana, l'altro al Zupan de Villanova, et l'altro all'accusator, oltre il danno, e se non si attroverà il dannador tenuti sono li Guardiani predetti a pagar il danno predetto senza contraditione. Tutte veramente le altre accuse de danni debbano proceder secondo l'ordine de Grisignana.
Che niuno se intenda esser vicino le non haverà Casa in Villa nova dando piezaria di star anni cinque in pena de L. 50. si come sono gli altri Vicini Villa nova (**list 50** *r.*)
Che nella finida di Ortal niuno forestier pascolar possi de San Zorzi fino a S. Luca, in pena per ogni animal grosso fino al numero di otto soldi 5 per testa, et da otto in suso per ogni chiappo soldi 40, non oltre. Et per ogni chiappo de animali minuti uno castrado, overo Lire 3 de piccoli da esser divise per terzo tra il Magnifico Podestà de Grisignana, il Comune de Villa-

http://library.foi.hr

nova, et l' accusator. Dechiarando, che tutti li vicini, de Villanova, quali haveranno manzi possono pascolar nela finida predetta da San Luca fino a S. Antonio senza contraditione, ne incursione de pena alcuna.
Ne la finida di tutta la Contrada de Villa nova non possono pascolar animali forestieri da S. Zorzi fino a Nadal se ben fussero in herbadego in pena de L. 3, overo un Castrado per qualunque chiappo de animali cosi grossi, come minuti, da esser applicati per terzo come di sopra. Gli animali veramente delli Vicini così grossi, come minuti pascolar possono nella finida da S. Antonio de Genaro fino a S. Zorzi, senza incorrer pena alcuna.
Li forestieri quali veranno con animali per transito, non possino star in Villanova più di tre giorni, in pena, et secondo la forma de Grisignana.
Non possino li forestieri venir all'acque beverare li sui Animali ne alli Lachi quali si nettano per comun de Villanova in pena de L. 3. per ogni chiappo de animali grossi. Et per animali minuti fino dui Quarnera L. 2 et dalla (!) in suso un Castrado per ogni chiappo da esser divisa la ditta pena come di sopra.
Che li Saltari sieno obligati al tempo delle Vendemie nettar le strade nelle finide secondo il consueto in pena de L 1. et far buona custodia alle acque nel tempo del secco dentro delle finide in pena come di sopra è detto.
Che li Proveditori di Comun di Villanova insieme con il Zupan sieno obligati dar, et assignar le strade quando farà bisogno far transito alcuno appreso li vigne, overo altre possessioni preditte. (**list 50 v.**)
Li Proveditori preditti sono franchi da ogni angaria personal solamente, per il tempo che saranno in officio.
Il Zupan ha da haver de regalia dui spalle di porco, et va esente dalla Regalia del pagar formento, et franco da tutte le Angarie personal durante il suo ufficio, il quale durar debbe per uno anno.
Che ogni uno possi far pane da vender, et anchora vender vino a civano senza datio alcuno, et senza impedimento di alcuna persona, al peso, et misura de Grisignana, et vendendo ad altro peso in loco delli Giustitieri sia deputato il Zupan de Villanova, il qual servar debba l'ordine de Grisignana sotto le pene, et secondo l'ordine descritto nel Capitolo delli Giustitieri, et così se intenda della carne della Beccaria, et altre cose, che si vendono a peso et misura.

Che niuno de Villa nova over altra persona forestiera debba condur vino in Villa nova per farne mercantia, over vender quello fino che si attroverà vino in ditta Villanova i pena de L. 3. per soma, et perder il vino da esser applicato per terzo tra il Magnifico Podestà de Grisignana, il Commune de Villa nova, et l'Accusator. Et quando non si troverà Vino in Villanova sia in libertà di ogn'uno condur vino in ditto loco et vender quello al pretio, et misura de Grisignana, senza Datio, ne Gabella. Dechiarando, che se bene si attroverà vino in Villa nova, sia lecito a ognuno per uso proprio in ogni tempo dell'anno condur vino a suo beneplacito senza contraditione, ne incursione di pena.

In tutte veramente le altre cose non esposte nelli presenti Capitoli si doverà servar la norma de Grisignana, sì come nel presente Statuto si contiene. Quanto al Capellano servar si debbi l'ordine contenuto nelli Capitoli fatti per il Consiglio de Villa nova, sotto di 28. Gen.° 1558 per mano de M. Hieronimo de Balistis, Nodaro, et si come in quelli.

Il giorno de San Michiel de Settembre, et medesimamente il giorno della Visitation della Beata Vergine alli 2. de Luglio in Villa nova se intende esser fiera ordinaria, et franca al modo del Castello de Grisignana. (**list 51 r.**)
Che il Zuppano de Villanova possi tenire et render ragion Civile fino alla summa de Lire una, et per ditta summa, et da quella in zoso confinar il debitore in Villa nova con pena de altre Lire 1 non si debbe partir fino che non haverà soddisfato il Creditore.

http://library.foi.hr

PRIMJEDBE

1. Stariji statut nestao je navodno u jednom požaru. Statut iz 1558. godine potvrđen je dukalom od 15. prosinca 1559. godine.

   Nije poznata sudbina izvornog rukopisa statuta što ga spominje Carlo Combi u svom Saggio di bibliografia istriana (Koper 1864. godine, na str. 286) ni prijepisa koji se nalazio kod Apelacionog suda u Trstu. U tršćanskoj gradskoj knjižnici postoji samo jedan fragment grožnjanskog statuta na 16 strana. Nije preostalo drugo nego se za svrhu objavljivanja poslužiti prijepisom statuta što ga je izradio Ivan Mihovil Ragancin godine 1805, a kojega sada čuva riječki Historijski arhiv.

2. U transkripciji zadržane su u tekstu koji se objavljuje sve pogreške dijalekta, ortografije i interpunkcije koje su nađene u Ragancinijevu rukopisu. Sasvim izuzetno izvršen je ispravak interpunkcijskih znakova na nekoliko mjesta, jer su ti znakovi bili stavljeni u Ragancinijevu prijepisu bez veze sa tokom smisla rečenice.
   Ovdje mjesto »dimandoci« trebalo je da stoji »dimandandoci«.

3. Bastia je u fortifikacionoj terminologiji značilo utvrdu, inače se pod tim terminom razumijeva ograda na nasipu s jarkom.
   U ovom slučaju je Bastia naziv grožnjanske luke na Mirni. Ta je luka služila naročito za otpremu drva koje je iz Motovunske i Grožnjanske šume uz Mirnu dovoženo i u toj luci krcano na lađe koje su ga odvozile u Veneciju.

4. »ff« je kratica u rukopisima između XV i XVII stoljeća za »Paedectae Digestum«, tj. za drugi dio zbornika prava »Corpus juris civilis«, što ga je 533. godine n. e. objavio istočno-rimski car Justinijan I (527-565). Corpus je važio kao zakonik rimskog prava ne samo u Bizantu već i u zapadnoj poli Rimskog carstva (poslije 554. godine). Taj je zbornik prava recipiran i u Njemačkoj. Vidi, A. Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano, 1929, str. 137 i Enciklopedija leksikografskog Zavoda, Zagreb, 1959, sv. 2, str. 106.

5. Biastemar = bestemmiare (kleti).

6. »Colta« je skraćeni naziv za »Collecta« koji označuje sabiranje, prikupljanje novčanih sredstava za neke određene općinske ili državne svrhe.

7. »Carattata« je termin koji označuje postupak određivanja udjela (»carato« = karat = udio) u nekom podavanju javnog karaktera. Prema utvrđenoj ekonomskoj snazi općinara, naročito njihovom posjedu nekretnina, određivala se veličina njihovog novčanog podavanja u nekoj skupnoj općinskoj obavezi.

(8) Gotovo svaki istarski gradić imao je svoje vlastite mjere i utege. U mnogo slučajeva nazivi mjera i utega su identični ali su se međusobno ipak razlikovali po veličini i težini. Mjere su u mnogim gradićima bile javno izložene ili ugrađene u javnim zgradama. Tako je bilo i u Grožnjanu.

9. Ovaj član statuta nema rednog broja

(10) Broj ovog člana pogrešno je u Ragancinijevu prijepisu označen sa »39«, što ne odgovara redosljedu.

(11) Mjesto »Impegno«, trebalo bi da stoji »in pegno«.

12. Togna — povraz; restello — drvene ili željezne grablje, ali resteriera — vrsta ribarske mreže; fossina — fiocina — osti; ostregar — loviti (oštrige) kamenice naročitom mrežom. Vidi za te pojmove Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, 1856, kod odnosnih pojmova.

13. U Ragancinijevu prijepisu ovaj je članak ostao bez rednog broja koji mu pripada po redosljedu.

14. Prema N. Zingareliju (Vocabolario della lingua italiana, Milano, 1933, str. 511) »ferrante — burchio che puo navigare da se.« To je — dakle — plitak brod koji se upotrebljava u plovidbi naročito po rijekama i lagunama.

http://library.foi.hr

RÉSUMÉ

A l'occasion de la publication de le statut de Grožnjan de 1558 est souligné dans les remarques de l'avant-propos, quels statuth de l' Istrie étaient publiés jusqu'ici. Pour la raison que les ordres de ce statut parlent de la vie économique et sociale des Slaves à Grožnjan même, dans les époques les plus reculées, on considère justifiée et utile la publication de ces statuts, fût-ce d'apres un manuscrit plus récent, datant, du début du XIX^{e} siècle. Cette fois sont publiés les 101 articles constituant les premiers deux volumes des statuts.

http://library.foi.hr